

Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che già avesse fatto compenso coll'indennità dovuta per l'espropriazione.

Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbondarlo all'espropriante pel giusto prezzo stimato a termine dell'articolo 39 della legge 25 giugno 1865.

Per sicurezza del pagamento del contributo, compete all'espropriante un'ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Questa ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali.

Le presenti prescrizioni potranno essere applicate per legge anche alle opere che si intraprendessero per conto delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa i Consorzi obbligatorii.

Espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale. — Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura di immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Provincie o dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Alla espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalità richieste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, e la speciale notificazione della proposta o domanda ai proprietari del monumento. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta nel modo indicato dall'articolo 12 della legge suddetta sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione.

L'indennità da pagarsi è stabilita amichevolmente, e nel modo indicato dall'articolo 31 e seguenti della citata legge.

CAPITOLO II.

RISOLUZIONE DI CASI SPECIALI.

Acque: opere pubbliche; competenza amministrativa e giudiziaria. — Anche nel caso di espropriazione per utilità

pubblica, l'autorità giudiziaria è competente a conoscere, in rapporto ai danni, della legalità dell'atto amministrativo per quanto si riferisce allo adempimento delle formalità imposte a garanzia dei diritti dei cittadini; ma tale competenza viene meno, quando l'obbiettivo della domanda è quello di fare dichiarare l'inefficacia dell'atto amministrativo null'altro che per ottenere la revoca o la sospensione.

Concessa dal Governo ad un privato la facoltà di derivare acqua da un fiume, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, è competente l'Autorità giudiziaria a conoscere se siavi stata lesione di questi diritti agli effetti del dovuto indennizzo, ma non mai per inibire al concessionario di valersi della concessione.

Ciò tanto più ove colla domanda si mirasse ancora ad impedire la piena esecuzione di opere ordinate dalla pubblica Amministrazione per pubblico interesse (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 1° maggio 1884; Bottagisio contro Comune di Verona, Ministero dei Lavori Pubblici e Tesoro; *Bollettino giuridico, amministrativo e finanziario*, 1884, n. 17-18).

Albero in istato di crescita: alberi da frutti; come son valutati. — Per apprezzare un albero in istato di crescita, bisogna supporlo in istato di maturità, e di dedurne l'interesse in proporzione: conviene pure tener conto dei rami (HERSON, *Expropriation*, p. 181).

Gli alberi da frutta sono stimati secondo il loro annuale prodotto, durante il tempo approssimativo della loro esistenza, aggiungendovi il valore del corpo dell'albero (Opera citata).

Allineamenti: casi in cui non può essere fatta la espropriazione. — Sembra, a prima vista, che la espropriazione per via d'allineamento possa essere applicata su di una larghezza qualunque, e comprendere, per esempio, delle proprietà intiere. Questa applicazione sarebbe contraria allo spirito della legge, che ebbe in mira evidentemente l'abbellimento e la regolarizzazione delle vie, per mezzo di un allargamento moderato, non togliendo a ciascuna proprietà se non una parte ristretta della superficie che essa occupa.

Sotto quest'ordine d'idee si potè prendere come base dell'indennità il valore solo del terreno tolto ai proprietarii, fatta astrazione dalla costruzione inutile.

Ma, se si fa un'applicazione abusiva dell'allineamento, e si riduce la superficie delle proprietà al punto di sopprimerle intie-

ramente o di ridurle ad una superficie tale che non possa ricevere utilmente una nuova costruzione, si esce dallo spirito della legge, la quale non è più applicabile.

In questo caso è necessario ricorrere all'*espropriazione ordinaria* per realizzare l'operazione voluta, e si deve pagare il valore dell'intero immobile, perchè il proprietario si trova nell'assoluta impossibilità di stabilire una nuova costruzione equivalente all'antica (Vedi BUFALINI, *Regolamenti edilizii*, pag. 204), e ne risulta per la proprietà un danno assai più grave di quello che risulta dall'occupazione di un semplice appezzamento di terreno.

In Francia, anche il Consiglio di Stato, quando esamina i piani d'allineamento sottomessi all'approvazione, ha cura di specificare nel progetto di decreto che l'allargamento dovrà essere fatto per via d'espropriazione ordinaria, allorchè gli allineamenti tolgono tutto un fabbricato od una parte così grande da rendere impossibile di fare costruzioni utili su quanto resta.

L'illustre AUCOC, nel 3 volume del suo *Trattato di Diritto amministrativo*, cita alcuni esempi di Decreti che confermano una tale condizione di cose. Egli richiama del pari l'attenzione sulle scalee stabilite nella via pubblica per accedere alle case.

Se la facciata della casa corrispondente è sull'allineamento, si può fare indietreggiare la scalea, ma se questa facciata è essa stessa nel caso di essere indietreggiata, è d'uopo rilasciare al proprietario, specificandolo nell'atto d'approvazione, il diritto di riparare la scalea finchè la sua facciata si trova in buono stato.

È inutile rilevare che gli è interdetto qualunque lavoro di ristauo della facciata medesima.

Ampliamento della città: piano regolatore; convenzione fra Municipio e Governo; approvazione per legge; dichiarazione virtuale di pubblica utilità; perizia; impugnazione; termine; decorrenza. — Approvata con legge una convenzione fra Comune e Governo per l'ampliamento di una città e per la costruzione, secondo un piano regolatore, di varie opere pubbliche, non è necessario che alla espropriazione delle aree preceda la dichiarazione di pubblica utilità a senso della Legge 25 giugno 1865, essendo la dichiarazione medesima virtualmente implicita con l'approvazione della suddetta convenzione.

La perizia giudiziaria, in materia di espropriazione per utilità pubblica, non può essere impugnata che nelle forme e nei modi speciali stabiliti dalla legge relativa, e solo nei casi non preveduti

può farsi ricorso alle norme tracciate dal Codice di Procedura civile.

Il termine di 30 giorni concesso dalla legge per impugnare la detta perizia decorre contemporaneamente così per lo espropriato come per l'espropriante (Sentenza della Corte di Appello di Roma, 27 aprile 1886; Compagnia fondiaria contro Comune di Roma; *la Temi romana*, 1886, numero 2-3).

Beni di spettanza del Comune. — Trattandosi di beni passati al patrimonio comunale e della destinazione di questi, il risolvere le questioni insorte al seguito di espropriazione appartiene al Ministero dei Lavori Pubblici.

Case cadenti: espropriazione. — Può essere dichiarata opera di pubblica utilità l'abbattimento di case da parte di un Comune, poste in una strada principale della città e ridotte in uno stato incomportabile non solo per la decenza, ma anche per la sicurezza pubblica, quante volte i proprietari di esse non siano in grado di provvedere alle necessarie riparazioni. Demolite le case, il Municipio potrà sostituire ad esse un nuovo fabbricato (Parere del Consiglio di Stato, 13 giugno 1878).

Causa di pubblica utilità: mancata realizzazione; ricuperazione dell'immobile. — Se lo Stato non sia divenuto proprietario che per causa di pubblica utilità, e questa causa non si realizzi, è naturale che il proprietario rientra, se lo domanda, nel suo immobile, e profitto dell'aumento di valore, come ne avrebbe profittato se non fosse stato espropriato (HERSON, opera citata, pag. 236).

Cause di minusvalenza: difficoltà delle comunicazioni; privazione di acqua. — La difficoltà delle comunicazioni, la privazione di acqua necessaria alla proprietà, sono cause di minor valore della parte restante del fondo espropriato (Decisione del Consiglio di Stato francese, 10 dicembre 1817; SIREY, 4, 230).¹

Cava: indennità; espropriazione parziale; danno specifico; forte; servitù militari; perizia; criterii; concessione di escavazione; esistenza del minerale. — Quando al tempo dell'espropriazione non siasi conosciuta l'esistenza d'una

¹ Vedi anche più sotto nella rubrica giurisprudenza, ove si accenna ad altre cause di minusvalenza, che non si riportano qui per non fare ripetizioni inutili.

cava nel sottosuolo del fondo espropriato, non può essa aversi a calcolo nella determinazione della indennità.

Come per l'art. 41 della Legge 25 giugno 1865 non si tiene conto per diminuire l'indennità d'espropriazione se non dei vantaggi *speciali* che dalla opera pubblica derivano alla parte del fondo non espropriata, così per la refusione del danno non si tiene in calcolo se non quello *specifico* che essa per effetto della medesima opera va a risentire.

Epperò come nella espropriazione parziale per la costruzione di un forte e per l'imposizione delle servitù militari non hanno diritto a indennità i vicini che ne siano colpiti, così non possono averlo i parzialmente espropriati.

In tema d'espropriazione per pubblica utilità è la legge che vuole la perizia, e stabilisce i criteri sui quali deve esser fatta; e, come non possono i periti sostituirne altri a loro arbitrio, così non lo può il magistrato.

La concessione di un diritto di escavazione non è sufficiente a provare l'esistenza effettiva del minerale contemplato nella concessione medesima (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 13 gennaio 1886; Tanlongo e Mancini, contro Direttore del Genio militare di Roma; *La Legge*, 1886, n. 9).

Cava di pietra nel fondo occupato: prezzo; indennità. — L'imprenditore di opera pubblica che per pubblica utilità occupa temporaneamente un altrui fondo nel fine di estrarne pietra per costruzioni, venendo così ad appropriarsi i frutti naturali dell'altrui fondo, deve indennizzare il proprietario, a norma dell'art. 68 della Legge 25 giugno 1865, del prezzo della pietra estratta e da estrarsi, anche quando si tratta di cava che non era ancora aperta, e pur tenendo conto che il fondo attiguo e sovrastante può averne avuto utile, anzichè danno¹ (Sentenza della

¹ Conformemente si pronunciò la Corte d'Appello di Genova il 19 maggio 1877 (Banca di costruzioni contro Dinero; *Eco giuridica*, I, 707). In questo senso è stabilita la dottrina e la giurisprudenza francese, come può rilevarsi in DALLOZ, *Rép.*, voc. *Expropriation*, n. 583.

Del resto, in tesi generale, non può dubitarsi che le cave di pietra abbiano un valore indennizzabile dal momento che esse hanno un valore locativo o commerciabile (Confr. Cassazione di Firenze, 12 aprile 1880, Galardi contro Benelli; *La Legge*, 1881, vol. I, p. 743 con richiami a giurisprudenza disforme). Ma come osservano il DALLOZ, loc. cit. e il SABBATINI (*Legge sulle espropriazioni*

Corte di Cassazione di Palermo, 8 luglio 1884; *PARISI* contro *TROMBETTA*; *La Legge*, 1885, n. 18).

Certificati ed estratti catastali occorrenti nelle espropriazioni per conto dello Stato: tassa di registro e di bollo; diritti catastali (Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle imposte dirette, emanata nel marzo 1885, n. 4). — È sorto il dubbio se i certificati e gli estratti censuarii occorrenti per provare la proprietà dei fondi da espropriarsi per causa di pubblica utilità, debbano rilasciarsi in franchigia di ogni diritto e tassa.

In coerenza al voto del Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato per la esenzione da ogni tassa per i certificati ipotecari, in base al principio che nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità le spese debbono sopportarsi dallo espropriante, si è ritenuto, d'accordo colla Direzione generale del Demanio, che i certificati censuarii debbono pure essere rilasciati con esenzione, oltrechè dai diritti catastali, anche dalle tasse di registro e di bollo, a senso dell'articolo 143, n. 9 e dell'articolo 21, n. 2, delle Leggi 13 settembre 1874, n. 2076 e 2077.

Avvertesi però che tale esenzione compete soltanto per i certificati richiesti direttamente dalla Prefettura o dalle altre Autorità od uffici pubblici delegati alla espropriazione per conto dello Stato, e che sui medesimi dovrà sempre farsi menzione dell'uso cui sono destinati, e pel quale unicamente possono essere rilasciati con esenzione dalle tasse e diritti.

Quando all'incontro i certificati censuarii vengono richiesti dai privati per causa di subita espropriazione, in tal caso, mancando la prova che debbono servire esclusivamente per pubblica utilità e nel solo interesse dello Stato, ed essendo anzi a ritenere che siano richiesti per conto e nell'interesse esclusivo delle parti, i certificati medesimi dovranno essere assoggettati alle tasse e diritti secondo la ragione comune delle vigenti leggi.

per utilità pubblica, p. I, p. 373) la questione è meritevole di più profondo esame, quando la miniera o la cava esistente nel fondo espropriato non sia ancora in attualità di esercizio. Opinano tuttavia i suddetti scrittori, e gli altri da loro citati, che il minerale o la pietra da estrarsi non cessi di essere circostanza valutabile nell'ammontare dell'indennità dovuta; non già per i vantaggi puramente ipotetici che il proprietario potrebbe ritrarne, ma per il maggiore apprezzabile valore dell'immobile.

Cimiteri: Costruzione. — Demandate interamente ai Municipi ed al Prefetto la costruzione dei cimiteri e di quanto attiene ad essi, la convenienza, la necessità ed il luogo del costoro stabilimento, non può dipendere sostanzialmente, se non dell'arbitrio di quelli, nè veruna ingerenza potrebbe avere il potere giudiziario il quale si farebbe in caso contrario ad usurpare le attribuzioni proprie dell'Autorità amministrativa; ed ove conoscesse delle ragioni igieniche di opportunità, e le altre circostanze od i criterii tenuti presenti nel votarsi e decretarsi un'opera simile, trascenderebbe i limiti della sua giurisdizione, non più ai Municipi ed all'Amministrazione, ma sì ai magistrati si spetterebbe in ultima analisi definire la necessità, il luogo, l'ampiezza e l'architettura dei cimiteri, lanciandosi in un campo nel quale non viene punto ed esclusivamente in contesa un diritto del privato, ma tutto al più un semplice interesse del cittadino, e il pubblico vantaggio di una città o di un Comune.

Se un Municipio, colle debite approvazioni prescelga un dato luogo per la costruzione di un cimitero, il proprietario, salvo sempre il suo diritto alla regolare indennità, non può venir sindacando innanzi all'Autorità giudiziaria i motivi che abbiano determinato il Municipio a questa scelta. Così quando il Prefetto, per motivi urgentissimi d'igiene, quali la necessità di provvedere al pronto seppellimento dei cadaveri, in virtù del suo potere discrezionale, fondato sul supremo principio di diritto pubblico della necessità sociale, e sanzionato e riconosciuto nell'Autorità amministrativa, tanto dall'articolo 7 della Legge sul Contenzioso amministrativo, come dall'articolo 71 di quella sull'espropriazione,¹ decreta l'occupazione immediata di un terreno di un privato; non potrebbe tale provvedimento esser sindacato nella intima sua regolarità e bontà, se non nella via gerarchica amministrativa, ma non si possono mai sottometterne i motivi alla revisione del-

¹ Giova però avvertire che questo articolo concede una vera facoltà eccezionale al Prefetto, al Sotto-Prefetto e al Sindaco di occupare i fondi dei privati nei casi di assoluta urgenza.

Ora si perchè l'anzidetto articolo contempla unicamente i casi di occupazione temporanea e si perchè esso richiede che all'assoluta urgenza vada congiunta la forza maggiore, è certo che in tempi normali, non verificandosi questi estremi nei casi di costruzione di cimiteri, non si possa applicare l'articolo medesimo, omettendosi di seguire la procedura per le espropriazioni ordinarie.

l'Autorità giudiziaria, potendo solo farsi adito ad una contestazione giudiziale per l'esame del diritto all'espropriato di ottenere un'indennità per lo stabile occupatogli.

Competenza dell'Autorità giudiziaria. -- Ai termini della Legge 25 giugno 1865 e dell'articolo 438 del Codice civile, affinchè possa venire autorizzata l'occupazione dei beni di altrui proprietà, non basta già che tale occupazione sia necessaria per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, ma è indispensabile che siano state previamente adempiute tutte le pratiche prescritte dagli articoli 16, 21, 22, 32, 47 e 48 della legge suddetta.

S'informa quindi ad un concetto affatto erroneo la sentenza, che pur riconoscendo non essere accertato in tali atti che una delle proprietà sia compresa nell'elenco delle espropriazioni, anzichè accogliere la domanda d'inibizione alla occupazione proposta dal proprietario, ordina una perizia allo scopo che sia accertato se quella proprietà è necessaria per l'opera dichiarata di pubblica utilità, e in caso affermativo, quale indennità possa spettare all'espropriato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 13 luglio 1881).

In materia d'espropriazione per utilità pubblica, la competenza dell'Autorità giudiziaria è limitata alle controversie riguardanti la determinazione dell'indennità. Non può quindi l'Autorità giudiziaria inibire la continuazione dei lavori su di un terreno, del quale il Prefetto, in base all'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, abbia pronunciato l'espropriazione ed autorizzata l'occupazione.

Non vale a giustificare la inibitoria la pendenza del giudizio sull'indennità e la considerazione che, cambiato lo stato del fondo espropriato, possano venir meno gli elementi per la determinazione del valore del fondo stesso.

Nulla rileva del pari non essersi nella specie proceduto all'effettivo deposito dell'indennità, perchè, trattandosi di espropriazione per costruzione di una strada obbligatoria, il Municipio espropriante siasi valso della facoltà, accordatagli dal capoverso dell'articolo 11 della Legge 30 agosto 1868, di ritenere per un decennio il prezzo di espropriazione, corrispondendo all'espropriato l'interesse del cinque per cento (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 30 dicembre 1878).

La retrocessione dei fondi espropriati non occupati per l'e-

secuzione delle opere di pubblica utilità, per l'articolo 60 della Legge 25 giugno 1865, è subordinata alla condizione che espropriati o gli aventi ragione da essi abbiano la proprietà dei beni, da cui fu staccato il fondo espropriato.

Se nascessero contestazioni fra l'espropriante e l'espropriato circa la libera proprietà del fondo espropriato ed il diritto dell'espropriato di riavere il fondo espropriato, non è competente a deciderla l'Autorità amministrativa (Parere del Consiglio di Stato, 28 maggio 1878).

Competenza passiva delle spese occorrenti per lo svincolo delle indennità (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Segretariato generale, n. 115519-13568 div. I, 23 dicembre 1884, ai Prefetti). — Colle circolari 12 luglio 1883, n. 88986-12386 e 25 maggio 1884, n. 59351-10351,¹ il Ministero delle Finanze, stabilendo la massima che nei casi di espropriazione per causa di pubblica utilità dovessero stare a carico dell'espropriante le spese occorrenti per l'autorizzazione al pagamento della indennità depositata, disponeva che dai Conservatori delle ipoteche venissero fatti senza spesa di tassa, bollo ed emolumenti i certificati che *fossero stati richiesti dai Prefetti* per comprovare la libertà dei beni espropriati, quando l'espropriazione aveva luogo per conto diretto ed esclusivo dello Stato, e che fossero parimente fatti, in tali casi, con esenzione delle tasse di registro e di bollo i certificati censuarii richiesti al medesimo scopo.

Senonchè nell'applicare tali norme in rapporto cogli art. 48 e 55 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sorsero alcuni dubbii per chiarire i quali venne proposta a questo Ministero la risoluzione dei tre seguenti quesiti:

1.° Se, nei casi di espropriazione seguita per conto dello Stato, debba il Prefetto, di propria iniziativa, far le pratiche per accertare la libertà dei fondi espropriati, richiedendo direttamente ai Conservatori delle ipoteche i certificati al nome dei proprietari dei fondi stessi, per poter quindi far luogo al libero pagamento dell'indennità depositata;

2.° Se in tutti gli altri casi di espropriazione per conto di

¹ *Manuale degli amministratori comunali e provinciali*, 1883, pag. 291; 1884, pag. 257.

Comuni, enti morali o privati, nella ordinanza pel deposito della somma stabilita per l'indennità, debbasi prescrivere all'espropriante di depositare altresì una somma approssimativa corrispondente al calcolo della spesa necessaria per pagare le tasse di bollo e gli emolumenti dei certificati ipotecarii che necessiteranno per lo svincolo e il pagamento dell'indennità;

3.° Se la rifusione da parte dell'espropriante, e quindi il deposito, debbasi restringere alla spesa dei certificati ipotecarii, o debbasi estendere a tutti gli altri atti e documenti che l'espropriato debba produrre per provare la libertà del fondo e conseguire il pagamento dell'indennità.

Per quanto riguarda il primo quesito relativo ai provvedimenti da farsi dal Prefetto a senso dell'articolo 55 della citata Legge sulle espropriazioni, è evidentissimo che l'azione del predetto funzionario non deve spiegarsi d'ufficio, ma sull'istanza dello espropriato, o di chi legalmente lo rappresenti, riguardando lo svincolo della indennità il suo privato interesse; ma presentata che sia questa istanza, spetta poi al Prefetto, nei casi di espropriazione per conto dello Stato, di richiedere i documenti necessari per accertare la libertà del fondo, essendo questa una condizione indispensabile perchè il rilascio di tali certificati sia fatto gratuitamente.

In merito poi al secondo e al terzo quesito è ovvio l'osservare che, ammesso il principio adottato dal Ministero delle Finanze colle precitate circolari, che cioè sono a carico dell'espropriante anche le spese occorrenti per l'autorizzazione al pagamento dell'indennità depositata, ne viene per conseguenza che le stesse guarentigie accordate dalla legge per l'indennità stessa, debbono intendersi concesse per le spese necessarie a riscuoterla, le quali in sostanza costituiscono una parte accessoria del prezzo di espropriazione. È quindi giusto e conforme allo spirito della legge che la somma occorrente per tali spese venga compresa nell'ordinanza di deposito a norma dell'art. 48 della legge.

È d'uopo però di notare che qualora dai certificati ipotecarii e censuarii o da altri documenti prodotti non apparisca abbastanza certa l'identità dei fondi espropriati per poterne stabilire la libertà, ma ne risulti invece la esistenza di diritti reali a favore dei terzi, o siano state legalmente notificate opposizioni al pagamento dell'indennità, l'espropriato rientra nelle condizioni ordinarie previste dall'articolo 1510 del Codice civile, secondo cui il vendi-

tore è tenuto a subire la sospensione del pagamento del prezzo, se l'acquirente sia molestato o abbia ragione di temere di esserlo per l'esistenza di diritti reali altrui; e perciò incombe all'espropriato stesso di promuovere, far celebrare e produrre, a proprie spese, gli atti di qualunque natura che abbisognino per rimuovere simili ostacoli, essendochè la necessità di tali atti deriva non dalla espropriazione, ma dal fatto dell'espropriante o dei suoi autori.

Giusta quindi le suaccennate considerazioni ed in conformità del parere manifestato in proposito dal Consiglio di Stato, questo Ministero dà ai tre proposti quesiti la soluzione seguente:

1.° Che anche nei casi di espropriazioni per conto dello Stato, i Prefetti non siano tenuti a provvedere a norma dell'articolo 55 della Legge 25 giugno 1865 se non sopra istanza dei privati aventi interesse, ma presentata tale istanza, debbano richiedere d'ufficio i documenti necessari ad accertare la libertà del fondo espropriato, specialmente gli estratti dei registri censuarii ed i certificati ipotecari.

2.° Che, quando l'espropriazione segua per conto di altri che dello Stato, l'ordinanza prefettizia pel deposito della somma d'indennità, debba comprendere accessoriamente anche la somma necessaria per le spese dei documenti che occorrono a comprovare la libertà del fondo, secondo la determinazione da farsene dal Prefetto a suo prudente criterio.

3.° Che l'onere delle spese e quindi del deposito per l'espropriante debba limitarsi in relazione a quei soli documenti che siano necessari per la esecuzione del disposto dell'articolo 55 della legge, supposta la piena libertà del fondo espropriato; ma siano invece da ritenersi a carico dell'espropriato, o di chi per lui fa istanza per lo svincolo dell'indennità, le cure, le spese e la produzione di tutti gli atti che occorrono per la rimozione degli ostacoli che impediscono il pagamento.

Di queste disposizioni si rendono consapevoli i signori Prefetti per opportuna loro norma.

Conduttore: indennizzo. — Il conduttore di un immobile espropriato per pubblica utilità, deve nei modi e termini dalla relativa Legge stabiliti, sperimentare le sue ragioni per l'indennizzo, che per qualsiasi causa creda competergli (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 19 gennaio 1885; *Pres.* commendatore Mirabelli; *Est.* comm. Maffei; Ditta Cacace contro Ferrovie meridionali; *Gazzetta del Procuratore*, 1885).

Contributo (obbligo del): non effetto retroattivo. —

Una legge che implichi l'obbligo del contributo, non può avere effetto retroattivo.

Corpi morali: necessità dell'autorizzazione sovrana per l'acquisto d'un immobile. — Nè la Legge sui Lavori Pubblici, nè quella sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nè altra Legge qualsiasi, esime un Corpo morale dal bisogno del Regio Decreto di autorizzazione voluto dalla Legge 5 giugno 1850 per l'acquisto di un immobile, a qualunque scopo si faccia, e così quand'anche si tratti di compiere opere pubbliche.

Il Decreto sovrano di autorizzazione non sarebbe però necessario quando, per la esecuzione di tali opere, la facoltà di acquistare fosse stata compresa nella Legge ordinatrice o regolatrice di essa.

L'articolo 2 del Codice civile colle parole *secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico* lasciò i Corpi morali nella soggezione alle leggi speciali, che ne limitano anche la facoltà di acquistare.

Gli articoli 57, 58 e 59 della Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, provvedendo rispetto ai casi in cui i Corpi morali subiscono la espropriazione, e tacendo di quelli in cui la esercitano, vengono anzi a confermare, rispetto a questo ultimo caso, la regola generale della necessità del Regio Decreto sopra ricordato.

Creditori ipotecari: piani regolatori edilizii. — Sorse in pratica una questione che ha non lieve importanza pei creditori che abbiano ottenuto ipoteca sugli stabili compresi nei piani regolatori edilizii, dopo la loro approvazione.

La questione consiste nel sapere da qual giorno l'area degli edifici ed i terreni sui quali è proibito di edificare, cessino di far parte del patrimonio di chi ne è proprietario e diventino suolo pubblico; e per contrario da qual giorno il terreno, che giusta i piani sopra menzionati deve cessare di far parte del suolo pubblico, entra nel patrimonio del proprietario che ha edificii o terreni confinanti col suolo medesimo. Può dubitarsi se ciò avvenga subito dopo l'approvazione dei piani, od appena si pone mano ai lavori di edificazione, o dopo pagata la indennità.

La giurisprudenza si attenne a questo ultimo partito, sembrando esso il più equo e ragionevole, e fu adottato nella legge vigente (Relazione ministeriale; Sentenza della Corte di Cassa-

zione di Francia, 19 marzo 1838 e Sentenza 31 gennaio 1839 della Corte di Parigi; DALLOZ, 1836, I, 130; DE VILLENEUVE, an. stesso 212; DELALLEAU e JUSSELIN, vol. II, pag. 441 e 442, *Traité de l'exprop.*).

Danni ai fondi vicini: risarcimento. — Ciascun diritto particolare, oltre l'intrinseca limitazione per la sua materia e per la sua finalità, ha un'altra limitazione non meno importante per la necessità della sua coesistenza con gli altri diritti particolari, spesso di analoga natura, o costituiti per un titolo congenere.

Così può il proprietario del suolo farvi degli scavi, ma non a tale profondità da scalzare le fondamenta della casa vicina, ed il proprietario della casa ha bensì il diritto di mantenerla in piedi, ma non su fondamenta così fragili, che uno scavo, anche degli ordinarii, nel suolo adiacente, possa farla crollare.

L'Autore di opera nuova, sia d'interesse privato, sia di pubblica utilità, se rechi danno al fondo vicino, ha l'obbligo del risarcimento, quando concorrono le due condizioni seguenti:

a) che il danno importi diminuzione o perdita di un vero diritto.

b) che il danno sia voluto, o preveduto, ed in mancanza, che sia imputabile a colpa¹ (Sentenza della Corte di Cassazione Roma, 8 gennaio 1884; Municipio di Roma contro Torlonia; *Il foro italiano*, 1884, n. 7).

Danni della occupazione: natura; temporaneità o permanenza. — Riguardo alla natura del danno dell'occupazione, se sia, cioè, temporario o permanente, è riconosciuto il principio che deve ritenersi come permanente ogni danno pel quale una proprietà si trova destinata in una maniera perpetua, anche quando il danno abbia avuto luogo ad intervalli più o meno vicini, a seconda della volontà dell'Amministrazione (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 23 aprile 1838; SIREY, 38, 454.)

Così costituiscono un danno permanente, la diminuzione della forza motrice di una fabbrica industriale cagionata dalla deviazione di parte delle acque del fiume, che le davano moto (Sentenza della Corte d'Appello di Riom, 23 maggio 1838; ivi, 39, 305); l'elevamento della via dirimpetto ad una proprietà, il cui accesso si renda per ciò interdetto (Sentenza della Corte d'Appello di Lione, 1° marzo 1838; ivi, 39, 470).

¹ Ci pare che dovrebbe bastare che il danno sia *prevedibile*, anziché *preveduto*.

Danni: casa sfitta ed infruttifera. — L'espropriato di un fondo per causa di pubblica utilità non ha diritto di domandare contro l'espropriante la rivalsa dei danni per essergli rimasta la casa sfitta ed infruttifera per molti mesi prima della compiuta espropriazione.

L'offerta da parte dell'espropriante di un prezzo minore di quello poscia riconosciuto giusto, e la conseguente lungaggine della procedura per nuova perizia giudiziale non costituiscono un fatto che assoggetti l'espropriante a risarcire il lucro in questo frattempo mancato allo espropriato (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 20 gennaio 1885; Massini contro Comune di Roma; *Temi Romana*, 1885, n. 3).

Danni: utile perduto per la deviazione di strada rotabile, ecc. — Fra i danni rifattibili allo espropriato parzialmente a causa di pubblica utilità, non può comprendersi l'utile perduto per la deviazione di strada rotabile resa necessaria per l'esecuzione dell'opera: e nemmeno la spesa dell'annua manutenzione del tronco stradale abbandonato, e lasciato ad esclusivo servizio dello espropriato (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 30 dicembre 1884; Musumeci contro Prefetto di Catania; *Bollettino giuridico, amministrativo e finanziario*, 1885, numero 10-11).

Danni derivanti da un atto amministrativo: competenza dell'Autorità giudiziaria; azioni di danno temuto; effetti dei provvedimenti amministrativi. — L'Autorità giudiziaria è sempre competente a dare provvedimenti in ordine ai danni aventi causa da un atto amministrativo, mentre non lo è mai a dare provvedimenti che arrestino, sospendano o modifichino la esecuzione dell'atto medesimo.

Nella esecuzione delle opere dichiarate di pubblica utilità non sono in conseguenza ammesse le azioni di danno temuto e la denuncia di nuova opera (Codice civile, art. 689; Codice di procedura civile, art. 82), siccome quelle il cui effetto è di sospendere la esecuzione dell'atto amministrativo, e il Pretore, innanzi al quale gl'interessati propongono le loro azioni, deve senz'altro dichiararsi incompetente.

Gli effetti dei provvedimenti amministrativi essendo deferiti alla cognizione dei Tribunali ordinarii, questi hanno poi competenza per giudicare di ogni danno derivante da detti provvedimenti, riconoscerne anche semplicemente la possibilità e provve-

dere in modo che il risarcimento del danno sia in ogni caso assicurato quando si verifichi.

Danni speciali immediati: danni eventuali. — Nelle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, si valutano i soli danni speciali ed immediati, esclusi quelli eventuali.

Danno speciale: risarcimento (Legge 25 giugno 1865, art. 41, 46). — Affinchè il danno arrecato dalla costruzione di un'opera di pubblica utilità alla parte residua di un fondo parzialmente espropriato possa esser tenuto in conto nella determinazione della indennità, occorre che esso sia *speciale*, cioè, o che non sia comune agli altri fondi circostanti, o che, quanto meno, sia fatto più grave dalla particolare natura di quel fondo¹ (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 31 dicembre 1883; *Pres.* Miraglia P. P.; *Est.* Bonelli, Ministro della Guerra contro Manzi; *Foro Italiano*, 1884).

La Corte, ecc. Considerando che il ricorso fa rimprovero alla sentenza denunciata di aver errato nel concetto giuridico dei danni speciali. Il ricorso ammette che sieno dovuti all'espropriato i danni che la costruzione della nuova opera reca alla parte residuale del fondo espropriato, quando codesti danni sono esclusivi al medesimo, senza che gli altri fondi vicini ne partecipino in grado maggiore o minore; ma non consente nella teoria della sentenza, che cioè se il danno risentito dalla parte residua del fondo espropriato fosse maggiore di quello derivante dalla nuova opera agli altrui fondi vicini, in tal caso nella misura eccedente del danno si verificherebbe per l'espropriato quel danno speciale che vuole essere risarcito.

Considerato che se il concetto della sentenza denunciata fosse stato veramente quello di far consistere la specialità del danno nella sola quantità maggiore di deprezzamento sopportato dal fondo parzialmente espropriato in confronto degli altri fondi, dovrebbe certamente essere censurato come erroneo, perchè il più o il meno non porta cambiamento alla specie ma alla quantità o alla misura delle cose. Quindi quando la giurisprudenza, traendo

¹ Intorno a questa stessa causa vedi le precedenti Sentenze della Cassazione e della Corte d'Appello di Roma, nel *Foro italiano*, 1880, I, 321 e 1881, I, 202 e la nota ivi.

V. pure in senso conforme: SABBATINI, *Legge sulle espropriazioni per pubblica utilità*, vol. I, p. 440, sull'art. 46, n. 9.

argomento d'analogia dall'articolo 41 della Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ammetteva a favore dell'espropriato la rifazione dei danni speciali derivanti dalla opera pubblica, alla stessa guisa che dal prezzo dell'espropriazione si deduce per l'accennato articolo 41 il vantaggio speciale, non potè altro intendere per danni speciali se non quelli che il solo fondo parzialmente espropriato risenta per riguardo della sua condizione speciale che lo distingue dagli altri fondi.

Considerando però che se nella sentenza si accenna a gravità maggiore o minore di danni come criterio di specialità, il che potrebbe far sorgere il dubbio che, secondo la Corte di Perugia, basti provare che il Manzi abbia sofferto per l'opera pubblica un danno maggiore degli altri proprietari vicini, per attribuirgli diritto al rifacimento, tuttavia dal contesto della sentenza apparisce che nel concetto della medesima occorre che la maggior gravità del danno non fosse indipendente dalla particolare condizione del fondo. Essa infatti osserva: che l'art. 41 nell'aver riguardo, secondo la datagli interpretazione, ai danni speciali, non distingue tra danni speciali radicati in una causa particolare, e danni speciali aventi la loro radice in una causale bensì comune anche ai danni derivati agli altri fondi, ma che riescano più gravi per un dato fondo in vista di particolari rapporti esistenti tra l'opera pubblica e il fondo stesso. Ed infine conclude col notare non essere necessario occorrere una speciale provvidenza quanto ai criterii da darsi ai periti, essendo cosa naturale che nell'estimo della proprietà Manzi dovrà entrare a calcolo la natura (villa e non podere) della proprietà stessa, non che la vicinanza delle polveriere, ove esistano e rechino uno speciale e maggiore danno alla villa che agli altri fondi vicini.

È chiaro pertanto che in sostanza la sentenza denunciata fa consistere la specialità del danno non già nella sola gravità maggiore del medesimo, ma nella maggiore gravità dipende dalla natura speciale del fondo. Intesa in questo senso, che corrisponde appunto al criterio di cui si fa sostenitore il ricorso, la sentenza non può essere cassata.

Per tali motivi, rigetta, ecc.

Decreto del Prefetto: notificazione; equipollenti; perizia; opposizione; spese; occupazione dei fondi. — Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità non è necessaria, a pena di nullità, la notificazione del Decreto prefettizio,

valendo come equipollente quella dello avviso che l'espropriante abbia spiccato in confronto dell'espropriato, indicandovi la data, il numero ed il tenore di detto Decreto (articolo 51 della Legge 25 giugno 1865).

La perizia in materia di espropriazione per pubblica utilità ha gli stessi effetti di una perizia giudiziale, e può quindi venire combattuta con tutti i mezzi che la legge consente per impugnare quest'ultima.

L'opposizione pertanto può essere diretta a far dichiarare nulla la perizia per vizi di forma, oppure a combatterne il contenuto allo scopo di ottenere, secondo i casi, un aumento od una diminuzione della indennità determinata dal perito.

Quando l'opposizione siasi spiegata in tempo utile, o si fondi sopra motivi che, se accettati, potrebbero infirmare la perizia, non può negarsi all'opponente una seconda perizia.

Non può parlarsi di azione di danni per occupazione di fondi espropriati, per ciò solo che questa sia seguita pendente la opposizione alla stima.¹

Alle spese della seconda perizia non è applicabile il disposto dell'articolo 37 della Legge di espropriazione, ma quello generale dell'articolo 370 del Codice di Procedura civile (Sentenza della Corte d'appello di Milano, 27 gennaio 1885; Marsaglia Vincenzo contro Società di navigazione e ferrovia pel lago di Lugano e Prefettura della Provincia di Como; *Monitore dei tribunali*, 1885, n. 6).

Decreto del Prefetto autorizzante l'occupazione: inefficacia; danni; incompetenza giudiziaria; nuova perizia.

— È incompetente l'Autorità giudiziaria a dichiarare inefficace e non suscettivo di esecuzione un Decreto prefettizio autorizzante l'occupazione di proprietà privata per la esecuzione di opera dichiarata di pubblica utilità, ancorchè si deduca illegittimo l'atto per inosservanza di forme al solo effetto del risarcimento del danno.²

¹ È troppo chiaro, perchè per l'art. 50 della Legge « la proprietà dei beni soggetti ad espropriazione passa nell'espropriante dalla data del Decreto del Prefetto che pronuncia l'espropriazione », e perchè l'art. 51 ammette l'opposizione alla perizia entro il termine di giorni trenta dalla notificazione appunto di quel Decreto.

² Confrontisi la decisione della stessa Cassazione a Sezioni riunite, 8 feb-

È però competente il magistrato ordinario a giudicare sulla domanda subordinata per nuova perizia dei terreni soggetti alla occupazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 4 febbraio 1885. Regazzoni contro Comune di Milano e Prefetto di Milano; *La Legge*, 1885, n. 16).

Decreto dichiarativo di pubblica utilità: legalità e interpretazione. — L'Autorità giudiziaria è competente a giudicare della legalità od illegalità degli atti amministrativi, quando anco la relativa domanda sia fatta non con lo scopo esclusivo del risarcimento dei danni, ma per ottenere la revoca o la modificazione degli atti medesimi.

In questo caso per altro, se l'Autorità giudiziaria dichiara la illegalità di quegli atti, deve astenersi dal pronunziarne la revoca o dal modificarli.

Anche il giudizio sulla legalità o sull'interpretazione di un Decreto dichiarativo della pubblica utilità di un'opera, agli effetti dell'espropriazione, rientra nella giurisdizione dei tribunali ordinarii (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 1° maggio 1885; Bottagisio contro Comune di Verona e Ministero del Tesoro; (*Foro italiano*, n. 20).¹

Decreto di espropriazione: quando non è necessario. — Non è necessario il decreto di espropriazione quando tra l'espropriante e gli espropriati, prima di appaltare i lavori, si conviene con questi ultimi ad accordi per l'occupazione delle proprietà. Non può aver luogo l'appalto ove si suscitino contestazioni per la cessione dei fondi di proprietà privata. Bisogna in questo secondo caso compiere avanti tutte le prescrizioni di legge.

Ciò non potrebbe essere diversamente; imperciocchè qualora si appaltassero i lavori, non risolte le quistioni della cessione delle particelle di terreno, l'appaltatore si troverebbe in imbarazzo. È vero bensì che la Amministrazione interverrebbe per porre in grado l'appaltatore di adempiere gli impegni contratti, ma questa circostanza potrebbe dar luogo a pretese di indennità per ritardato intraprendimento dei lavori (*Rivista Amministrativa*, vol. XV, pag. 690).

braio 1883, Antona-Traversi contro Ministero dei Lavori Pubblici (*Man.*, 1883, p. 316).

¹ V. in principio di questo capitolo la Sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 1.º maggio 1884.

Decreto governativo che indica come debba pagarsi le indennità: se è attendibile. — L'Autorità giudiziaria è senza dubbio competente a rifiutare l'applicazione di quei Decreti del potere esecutivo che riconosca assolutamente contrarii alla legge; ma è indubitato del pari doversi da lei precedere con molta cautela nell'attribuire ai Decreti che le vengono sottoposti un tale carattere.

Lo Statuto fondamentale del Regno e il Codice civile, limitandosi a dichiarare che niuno può essere spogliato della sua proprietà senza una giusta indennità, non designano il modo con cui questa indennità debba essere pagata.

Non è dunque contrario alla legge quel Decreto governativo che, in un caso speciale, indica come debba pagarsi la indennità e quindi non può l'Autorità giudiziaria dichiararlo inattendibile.

Delimitazione topografica stabilita dal piano di massima: variazione. — Non è lecito ad un Municipio, nel costruire una piazza pubblica, variare la delimitazione topografica stabilita dal piano di massima annesso al Decreto dichiarante l'opera di pubblica utilità, con invasione di area di ragione privata, quand'anche lo spazio totale occupato per la detta piazza riuscisse più ristretto del decretato, e la occupazione dell'area in parola venisse al proprietario compensata coll'abbandono di altro lato di area più estesa; perchè questo preteso sistema di compensazione sarebbe affatto inammissibile in materia di aree fabbricabili, e massime quando trattisi d'invadere l'altrui proprietà, che non può essere da altri occupata se non in seguito di una convenzione od in forza di un Regio Decreto che lo autorizzi per causa di utilità pubblica.

Deposito delle indennità: non ingerenza dell'Autorità giudiziaria; non valutazione di vantaggi eventuali; togliimento della vista del mare; pila di ponte in un argine; vantaggi recati al restante immobile e smembramento cagionato ad esso. — Se in un Decreto di espropriazione d'immobile per pubblico vantaggio l'Autorità amministrativa riservò a sè stessa il provvedere al deposito delle indennità, non può ingerirsi l'Autorità giudiziaria, benchè le spetti il decidere le questioni sul loro ammontare.

I vantaggi eventuali derivanti da un uso diverso cui l'immobile potesse destinarsi in futuro, non debbono considerarsi nella perizia per l'indennità.

Il togliimento della vista del mare ad un viale per la costruzione di una ferrovia non dà titolo ad indennizzo.

La erezione di una pila di ponte in un argine, che non nuocia ed anzi giovi alla sua solidità non dà titolo a compensi.

La deduzione dall'importare dei compensi per la espropriazione dei vantaggi recati al restante immobile dalla ferrovia è giusta, quando tali vantaggi sono immediati e speciali, non già comuni ai luoghi percorsi della via ferrata.

L'espropriante è tenuto bensì anche ad una indennità per lo smembramento cagionato alle varie parti dell'immobile restante, ma non già all'esecuzione dei lavori per coordinarle fra loro.

Depositi dell'indennità: domande per restituzione; firma dei richiedenti sulle domande in genere riguardanti il servizio dei depositi (Circolare della Direzione generale del Debito Pubblico, Cassa dei Depositi e Prestiti, 23 giugno 1884, n. 75). — È sorta la questione se per ottenere la restituzione di depositi per indennità di espropriazione in causa di utilità pubblica fosse necessario che gl'interessati esibissero all'ufficio depositario apposita domanda, come è prescritto dall'art. 52 del Regolamento 9 dicembre 1875 dell'Amministrazione della cassa dei depositi e come si pratica per tutti i depositi in genere, oppure se per la circostanza che gli interessati hanno già dovuto presentare alla prefettura la domanda coi documenti voluti per comprovare la libertà e la proprietà dei fondi, allo scopo di promuovere il Decreto col quale i Prefetti, a termine dell'articolo 55 della Legge 25 giugno 1865, autorizzano il pagamento delle somme depositate al proprietario espropriato od agli aventi diritto, potesse bastare che all'ufficio depositario venisse esibito dagli interessati, direttamente o per mezzo delle prefetture, l'accennato decreto; e ciò anche per evitare maggiori spese e disturbi agli espropriati.

Pure apprezzando debitamente le ragioni che portano ad informare a larga equità l'applicazione delle discipline regolamentari in quanto riguardano gli atti di espropriazione per causa di utilità pubblica, l'Amministrazione della cassa depositi ha tuttavia dovuto insistere perchè la richiesta della restituzione di tali depositi le venisse fatta con apposita domanda, non avendo essa facoltà d'introdurre modificazioni od eccezioni alla disposizione così tassativa e generale dell'articolo 52 del proprio regolamento.

In vista però delle osservazioni fatte da alcune prefetture al

Ministero dei Lavori Pubblici ed al Ministero del Tesoro intorno all'obbligo della presentazione della domanda in carta da bollo per la restituzione dei detti depositi, il prefato Ministero dei Lavori Pubblici nel riflesso che gli atti attinenti alle espropriazioni per conto dello Stato furono ritenuti esenti dalle tasse di bollo, pensò che per le stesse ragioni si potesse estendere l'esenzione alle domande di restituzione e quindi rimise per competenza la questione all'esame del Ministero delle Finanze.

Il Ministero delle Finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) entrando nelle viste di quello dei lavori pubblici con nota 29 febbraio p. p., n. 176122-26122, ebbe a dichiarare quanto segue:

« Considerato che l'esenzione della tassa di bollo è stata indistintamente ammessa per tutti gli atti attinenti alle espropriazioni eseguite nello esclusivo interesse dello Stato e che tale esenzione dietro conforme parere della regia avvocatura erariale e del Ministero dei Lavori Pubblici venne anche estesa alle polizze dei depositi rappresentanti l'indennità di espropriazione, questo Ministero è di parere potersi anche ammettere per le domande che a norma dell'articolo 52 del Regolamento 9 dicembre 1875, numero 2802, devono essere prodotte per ottenere il pagamento del deposito.

« Ritenuto infatti che il pagamento dell'indennità è l'atto che compie l'espropriazione, non vi sarebbe fondato motivo per non comprendere la domanda suddetta nella esenzione di cui al n. 2 dell'articolo 21 della legge di bollo al pari di tutti gli atti che occorrono per il procedimento di espropriazione. »

A seguito di questa dichiarazione della prefata Direzione generale del Demanio in ordine alla tassa di bollo e ritenuta la sopramenzionata disposizione del Regolamento 9 dicembre 1875 circa l'obbligatorietà della presentazione della domanda, rimane determinato, e le Intendenze di Finanza lo avranno per norma, che anche per ottenere la restituzione dei depositi rappresentanti indennità di espropriazione occorre che le parti, in osservanza del sopracitato articolo 52 del Regolamento, producano all'ufficio depositario domanda apposita firmata dall'avente diritto o dal suo legittimo rappresentante; che però nei casi in cui si trattasse dei depositi eseguiti in causa d'espropriazioni nello interesse esclusivo dello Stato, possono le relative domande presentarsi in carta libera.

Si avverte poi che giusta le spiegazioni contenute nella circolare di quest'Amministrazione del 7 gennaio u. s., n. 72,¹ sono da ritenersi nello interesse esclusivo dello Stato le espropriazioni ferroviarie fatte per conto dello Stato anche quando concorrono nella spesa le Provincie ed altri enti, cosicchè anche alle do-

¹ Ecco la circolare della Direzione generale del Debito Pubblico del 7 gennaio 1884:

« La legge del 29 luglio 1879, n. 5002, con la quale fu autorizzata la costruzione di linee ferroviarie di complemento, dà luogo all'effettuazione di molti depositi tanto presso questa cassa centrale quanto presso le Intendenze di finanza, in causa delle indennità dovute per le numerose espropriazioni di fondi, necessarie alla costruzione di dette linee.

« È avvenuto che nel ricevimento di tali depositi insorsero dubbi e dissensi tra alcune Intendenze e Prefetture, tra altre Intendenze e le imprese concessionarie di alcune linee, relativamente all'uso della carta bollata per le dichiarazioni di depositi e all'applicazione delle marche da bollo sulle polizze da emettere.

« Presa in esame la controversia dalla Direzione generale del demanio e delle tasse, questa ebbe a pronunciarsi con sua nota del 9 ottobre 1883, n. 133986-18986, del seguente tenore; che cioè anche rispetto alle linee ferroviarie complementari, comprese nelle tabelle *B* e *C* annesse alla Legge del 29 luglio 1879, sempre quando siffatte linee vengono costruite dallo Stato, debbano le polizze, che si rilasciano in rappresentanza degli eseguiti depositi d'indennità per espropriazioni, andare esenti dal bollo a somiglianza di tutti gli atti e documenti che occorrono per le espropriazioni medesime in conformità delle normali 114 e 115 inserite nel *Bollettino* dell'Amministrazione demaniale del 1876. Tale esenzione è fondata sul fatto che la proprietà delle linee in costruzione resta intieramente devoluta allo Stato quando vengono da lui direttamente costruite, non ostante che siano chiamate a concorrere le Provincie e gli altri enti per sussidiare l'opera dello Stato con determinate somme, non avendo allora alcuna ingerenza nè la Provincia, nè gli altri Enti nella costruzione o nella proprietà della ferrovia, di guisa che l'espropriazione dei terreni occorrenti alle costruzioni deve ritenersi che avvenga necessariamente nello interesse esclusivo della pubblica amministrazione.

« Nessuna esenzione all'incontro può e deve ammettersi allorquando la costruzione e l'esercizio delle linee venissero concessi all'industria privata, avendo considerato in tale caso che i concessionarii avrebbero la proprietà della ferrovia per la durata del periodo di concessione, e la costruzione non avrebbe perciò più luogo nell'interesse esclusivo dello Stato.

« Ciò stante è premessa l'avvertenza che devono rimaner ferme le norme impartite da questa Amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti alle Intendenze colla circolare n. 26 del 9 settembre 1876, circa ai depositi di indennità d'espropriazione per utilità pubblica in genere, si aggiunge che per i depositi della specie che si effettuano in causa di costruzioni di linee ferroviarie

mande per il pagamento di queste indennità è applicabile la esenzione della tassa di bollo.

Della presente normale a cui hanno fatto adesione tanto il Ministero del Tesoro che quello dei Lavori Pubblici dovranno le Intendenze prender nota in margine all'articolo 71 delle istruzioni 24 dicembre 1875 sul servizio dei depositi.

In ordine alle domande in genere relative al servizio dei depositi occorre altra avvertenza: si è notato che dagli uffici d'Intendenza pervengono all'Amministrazione centrale domande mancanti della firma del richiedente; si avvertono perciò gli uffici stessi di non accettare domande per restituzioni di depositi, pagamento di interessi o per altre operazioni se non sono sottoscritte dall'avente diritto o da chi lo rappresenta coll'indicazione del suo domicilio e dei documenti a corredo, siccome prescrive il succitato articolo 71 delle istruzioni 24 dicembre 1875, e quando il richiedente non possa o non sappia scrivere occorre apponga alla domanda un croce-segno alla presenza di due testimoni che devono sottoscrivere.

*CIRCOLARE del Ministero dei Lavori Pubblici (Segretario generale),
6 novembre 1883, ai Prefetti, sull'applicazione dell'art. 55 della
Legge in esame.*

Con la Circolare del 10 gennaio 1874, n. 2 (divisione 1^a)¹ questo Ministero portava a cognizione dei signori Prefetti del

complementari, rimane stabilito in forza della soprariferita risoluzione della Direzione generale del demanio e delle tasse che l'uso della carta bollata per le dichiarazioni, e l'applicazione delle marche da bollo sulle polizze è richiesto nei soli casi in cui la costruzione delle linee ferroviarie, indicate nelle tabelle B e C della Legge 29 luglio 1879, sia stata concessa all'industria privata; quando invece la costruzione è fatta dallo Stato, siavi anche il concorso delle Provincie o di altri Enti nella relativa spesa, le dichiarazioni di deposito e le polizze vanno esenti dalla tassa di bollo pel fatto determinato che la costruzione effettuandosi dallo Stato e ad esso devoluta la proprietà della linea, e quindi i depositi si devono ritenere eseguiti nell'esclusivo suo interesse.

« Vorranno le Intendenze tener presente una tale massima nel ricevimento de' depositi della specie, e prendere nota di questa normale in margine a quella dianzi menzionata, n. 106. »

¹ Riportiamo anche questa Circolare: « Sull'interpretazione dell'articolo 55 della Legge 25 giugno 1865, per le espropriazioni di pubblica utilità, fu proposto il quesito se avvenuta la morte del proprietario, a favore del quale sia

Regno, che sull'avviso conforme del Consiglio di Stato, era stata adottata la massima, secondo la quale per ottenere il pagamento delle somme depositate presso la Cassa dei depositi e prestiti per indennità di espropriazione a causa di pubblica utilità in favore di un proprietario, del quale fosse avvenuta la morte, dovessero

stato in precedenza eseguito il deposito di una indennità, ed il Prefetto avendone ordinato lo svincolo a favore degli aventi diritto a riscuoterlo, possa la Cassa dei depositi e prestiti rifiutarsi al pagamento, sino a che le parti interessate non comprovino la qualità di aventi diritto a succedere, mercè la esibizione di un decreto del Tribunale pubblicato per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a dieci giorni d'intervallo, in conformità degli articoli 102, 111, e 112 del proprio regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943.

« Sul detto quesito il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 corrente svolgeva le seguenti considerazioni:

« Che per l'articolo 30 della Legge 25 giugno 1865 il Prefetto pronunciata l'espropriazione, ordina il deposito delle indennità dovute agli espropriati nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti, per gli effetti di cui all'articolo 52, cioè che gl'interessati possano far valere su di esse le azioni che competono loro sui fondi espropriati, e può anche autorizzare il pagamento per intero od in parte all'espropriato quando sia prestata idonea garanzia;

« Che pel successivo articolo 55 divenuta esecutiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare della indennità, spirati i termini per l'iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non esista sovra il fondo espropriato, nè siasi notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo di distribuire l'indennità, il Prefetto udito il Consiglio di Prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto;

« Che per espressa disposizione della Legge 11 agosto 1870, rispetto alle successioni che siano da giustificarsi presso la Cassa dei depositi e prestiti, il titolo legale a possedere deve risultare da un Decreto pronunziato in Camera di Consiglio del Tribunale civile del luogo in cui si sarà aperta la successione;

« Che da queste disposizioni legislative risulta che di regola l'ufficio del Prefetto è ristretto a constatare se sul fondo espropriato non esistono diritti reali, che non furono prodotte opposizioni al pagamento, e che fra tutte le parti interessate fu stabilito d'accordo il modo di distribuire l'indennità;

« Che ove nel corso del procedimento di espropriazione sia avvenuta la morte dal proprietario espropriato o di talune delle parti interessate, l'accordo delle parti, anche intorno alla qualità di eredi, non può bastare ad autorizzare il pagamento, e il diritto a succedere deve essere giustificato, onde abbia effetto verso la Cassa dei depositi e prestiti, da Decreto del Tribunale, com'è prescritto dalla Legge 11 agosto 1870.

« Per tali ragioni il Consiglio è stato di parere:

« Che ove l'autorizzazione data dal Prefetto al pagamento di una somma depositata alla Cassa di depositi e prestiti, riguarda gli eredi dell'espropriato o

gli eredi degli espropriati o di altri cointeressati, dopo che l'Autorità prefettizia avesse ordinato lo svincolo delle somme medesime a norma dell'art. 55 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, giustificare la successione con un decreto del Tribunale civile del luogo ove essa si è aperta, secondo il prescritto dell'art. 2 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784 (all. D), e degli art. 102 e seguenti del Regolamento 8 ottobre dello stesso anno, n. 5943, per l'Amministrazione della Cassa predetta.

Speciali casi presentatisi nella pratica applicazione di tale principio hanno fatto sorgere il dubbio se la somma depositata a titolo d'indennità per espropriazione, debba sempre pagarsi alla persona indicata nel decreto prefettizio di autorizzazione emesso in base al citato art. 55 della Legge del 1865, o se invece, quando in questo decreto figurino persone diverse dallo espropriato, o perchè eredi di esso, o perchè cessionari, o perchè creditori opposenti, la Cassa depositaria prima di far luogo alla liberazione del deposito possa aver diritto, od abbia obbligo, di esigere per parte di questi aventi causa la presentazione dei titoli giustificativi del loro diritto a ricevere il pagamento.

La mancanza di una norma direttiva stabile e precisa, la quale, guidando alla risoluzione di questo punto, dia modo di determinare se la responsabilità dei fatti pagamenti debba attribuirsi all'autorità prefettizia, o all'ente depositario, ha indotto questo Ministero a fissare d'accordo colla Amministrazione della Cassa depositi e prestiti le seguenti regole istruttorie, informate ad apposito pronunciato dal Consiglio di Stato, il 4 luglio ultimo.

Salvo il caso di opposizioni direttamente intimare alla Cassa, o di rapporti successori, pei quali a termini della precitata Legge 11 agosto 1870 e del Regolamento 8 ottobre dello stesso anno è prescritta la esibizione del decreto del Tribunale, in massima il decreto del Prefetto che autorizza a favore degli aventi causa dell'espropriato il pagamento delle indennità depositate in esecuzione dell'art. 30 della Legge sulle espropriazioni è sufficiente perchè la Cassa, all'appoggio di questo solo documento, e senza

di altri cointeressati, e la successione non sia giustificata da un Decreto del Tribunale a termine della Legge 11 agosto 1870, la Cassa de' depositi deve rifiutarsi al pagamento.

« Deferente all'autorevole avviso del Consiglio di Stato, il sottoscritto partecipa quanto dianzi è detto a' signori Prefetti per opportuna intelligenza. »

istituire indagini sulle qualità giuridiche delle persone legalmente sostituitesi all'espropriato, paghi a queste, purchè nominativamente designate nel decreto stesso, la somma depositata.

A questo riguardo non è superfluo far notare la responsabilità che con tali autorizzazioni assume l'Autorità prefettizia, spettando interamente alla medesima di accertare la pertinenza del diritto a conseguire lo svincolo del deposito nella persona che lo chiede, esigendo che da questa vengano prodotte le necessarie giustificazioni a sostegno della sua dimanda.

L'importanza quindi dei provvedimenti di tal natura è tale che io non ho bisogno di raccomandare ai signori Prefetti la maggior cura possibile, affinchè le loro decisioni in questa materia si possano ritenere come il frutto di una completa e coscienziosa istruttoria, evitando per tal guisa la contingibile eventualità di un indebito pagamento, le cui conseguenze non si potrebbero in alcun modo imputare alla Cassa depositaria, che in questa parte di procedura ha un compito circoscritto alla materiale esecuzione delle disposizioni prefettizie.

Nel caso di opposizioni al pagamento notificate alla Cassa depositi, la liberazione del deposito non potrà aver luogo per parte di questa se non previa esibizione del giudicato del Tribunale competente, giusta l'articolo 56 della legge sulle espropriazioni.

Quante volte infine siano gli eredi dell'espropriato o di altri cointeressati coloro i quali hanno titolo ad ottenere il rimborso delle indennità depositate a beneficio dei loro autori, dovendo la successione essere giustificata presso la Cassa col decreto dell'Autorità giudiziaria, come prescrive la già ricordata circolare 10 gennaio 1874, n. 2, è necessario che nell'atto prefettizio d'autorizzazione al pagamento sia indicata la qualità ereditaria dell'avente diritto, e sia posto a corredo di esso il documento rilasciato dal Tribunale, che il Prefetto non dovrà omettere di richiedere agli interessati.

Non posso a questo proposito dispensarmi dal far rilevare ai signori Prefetti la imprescindibile necessità che venga apposta nei loro decreti l'accennata indicazione relativa ai titoli degli aventi diritto, perchè, nella ipotesi che unitamente alla autorizzazione non venga presentato all'ufficio depositario il decreto giudiziario, sia posto in grado l'ufficio stesso, di richiedere esso agli interessati, con la scorta degli elementi e dati risultanti dai decreti prefettizi, la giustificazione prescritta pel caso di successione.

A confermare vieppiù questa avvertenza, giovami far presente che la mancanza nel provvedimento Prefettizio delle volute enunciazioni atte a dimostrare la qualità ereditaria dei richiedenti, il deposito, e l'omessa produzione dell'atto giudiziario, constatante il rapporto successorio, avrebbero per effetto di indurre nella Cassa depositaria la giustificata persuasione che l'indennità da restituirsi spetti a diretti ed immediati aventi diritto, e quindi di determinarla ad effettuare senz'altro il pagamento alle persone nominate nel decreto del Prefetto, senza che abbia ad incorrere in alcuna responsabilità per ogni possibile conseguenza, di cui soltanto la Prefettura sarebbe tenuta a farsi carico.

Confidando nella esatta osservanza per parte dei signori Prefetti delle suesposte istruzioni, intese a sciogliere le difficoltà derivanti dall'applicazione dell'art. 55 della Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni, per ciò che concerne il pagamento delle indennità depositate agli aventi causa dallo espropriato, e ad agevolare il compito per questa parte dell'Amministrazione depositaria, attendo che della presente circolare mi venga dichiarato ricevimento.

Direzione e piano dei lavori: modificazioni; non occupazione dei terreni espropriati; condizione risolutiva. — Può avvenire che la direzione ed il piano dei lavori siano modificati, e che i terreni non vengano altrimenti occupati; allora, se tale circostanza è accertata, si verifica il caso previsto dalla legge della condizione risolutiva della alienazione, nulla ostando a che si possa procedere al riscatto dell'immobile espropriato.

Qui cade in acconcio di avvertire che per domandare la retrocessione della cosa espropriata basta che i terreni non siano stati occupati pei lavori da farsi, poco importando che ciò sia una modificazione dei piani, che li avessero resi inutili, essendo l'espropriato estraneo a questo fatto. Si avverta ancora che non potrebbe affacciare dall'Amministrazione il motivo per eludere il diritto della retrocessione a favore dell'espropriato, di aver bisogno dei detti terreni per altri lavori, tranne che cotesti lavori non siano già stati autorizzati conformemente alla legge (HERSON, opera citata, pag. 238).

Diritto di proprietà: Continuazione di esso nell'espropriato finchè l'indennizzo non gli è stato liquidato od assicurato. — Finchè, anche dichiarata l'utilità pubblica di un'opera, il proprietario non ottiene la indennità, o quando la sua

liquidazione è contrastata e finchè l'indennità non è assicurata, rimane legalmente e realmente proprietario, e non perde il libero esercizio del suo dominio.

Documenti da unirsi a corredo delle domande per dichiarazione di pubblica utilità (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 16 marzo 1875). — « Le domande per la dichiarazione di pubblica utilità inviate dalle Prefetture a questo Ministero, per gli effetti della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, spesse volte sono mancanti ora di uno, ora di un altro degli atti comprovanti l'adempimento delle forme prescritte dalle vigenti leggi. Di qui la necessità di dover richiedere le carte mancanti, e l'indugio conseguente al disbrigo di affari, di ordinario urgenti.

« Stimo perciò opportuno il ricordare quali atti siano richiesti dalle vigenti leggi:

1.° La domanda per la dichiarazione di pubblica utilità, che dev'essere redatta in carta da bollo da L. 1.

Se essa proviene da un Comune, deve unirsi la deliberazione del Consiglio comunale, portante la dichiarazione della pubblicazione, ed il visto della Prefettura o Sotto-Prefettura, con l'approvazione della Deputazione Provinciale, quando sia dalla legge richiesta, tenendo presente l'articolo 4 della Legge 14 giugno 1874, n. 1961, e la relativa circolare a stampa 18 agosto 1874, numero 16509-10 del Ministero dell'Interno.

Parimente se la domanda è fatta da un Corpo morale soggetto a tutela dev'essere documentata con la deliberazione presa dal Consiglio che lo rappresenta, ed approvata dalla Deputazione Provinciale, nei casi in cui ciò sia dalla legge prescritto;

2.° Se la dimostrazione dei mezzi finanziari per l'esecuzione dell'opera non risulta dalla deliberazione del Consiglio, dev'essere fatta con documento speciale, il quale si pei Corpi morali che pei Comuni può essere un estratto del relativo bilancio;

3.^a La relazione sommaria in doppio originale (di cui l'uno in carta libera per uso amministrativo) indicante la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione, ed il termine entro il quale saranno finite;

4.° Il piano di massima, che contenga la descrizione delle opere da farsi, e dei terreni da occuparsi, datato e firmato da persona dell'arte.

La planimetria datata e firmata, da unirsi al piano di massima, per espresso disposto del Regio Decreto 3 maggio 1863,

n. 1263, dev'essere spedita in doppio originale, dovendone rimanere uno nell'Archivio di questo Ministero.

Se poi invece di un semplice piano di massima si è allestito un piano particolareggiato di esecuzione a norma dell'articolo 21 della Legge 25 giugno 1865, si dovrà aver presente quanto fu raccomandato colla circolare a stampa del 7 aprile 1874, numero 13;

5.° L'avviso che annunzia la domanda presentata ed invita gl'interessati a prenderne cognizione; e la prova ch'esso sia stato pubblicato nei Comuni, nei quali l'opera deve eseguirsi, e nel *Giornale Ufficiale* per le pubblicazioni amministrative della Provincia;

6.° La dichiarazione dell'avvenuto deposito per 15 giorni nell'Ufficio comunale o negli Uffici di Prefettura o di Sotto-Prefettura a norma dell'art. 4 della Legge, della domanda, della relazione sommaria, e del piano di massima o progetto, e se furono o no presentati atti di opposizione;

7.° Gli atti di opposizione, se esistono;

8.° Il Decreto di autorizzazione ad acquistare (se già ha avuto luogo), cui la legge 5 giugno 1850 prescrive pei Corpi morali;

9.° Le dichiarazioni prescritte dalla Legge e dal Regolamento sulla Sanità pubblica, se trattasi di cimiteri o stabilimenti che possano riuscire insalubri; non che le altre dichiarazioni od attestazioni necessarie a provar l'utilità pubblica dell'opera progettata;

10.° Se la domanda provenga da un privato, dovrà essere accompagnata da una dimostrazione del modo, col quale s'intenda provvedere alle occorrenti spese per le espropriazioni, e per condurre a fine l'opera;

11.° La domanda poi di proroga, qualora l'opera dichiarata di pubblica utilità non abbia potuto compiersi nel termine prefisso dal Decreto deve stendersi in carta bollata; e, quando parta da un Corpo morale, deve essere giustificata con una deliberazione della legale rappresentanza del Corpo stesso, la quale accenni alle condizioni richieste dall'articolo 13 della Legge per la concessione della proroga;

12.° Le Prefetture nell'accompagnare al Ministero le domande devono esprimere il loro avviso esplicito sulla pubblica utilità dell'opera divisata, e sulle opposizioni insorte, quanto sul

termine in cui l'opera può intraprendersi e compiersi, avuto specialmente riguardo alle difficoltà delle espropriazioni, ed alla importanza e natura dei lavori da eseguirsi.

« Ella vorrà far parte alla Deputazione provinciale, ai signori Sotto-Prefetti ed ai Municipi della Provincia di queste istruzioni; le quali per ora ed in una parte suppliscono alla mancanza del Regolamento per la esecuzione della Legge del 25 giugno 1865. Per assicurarne la esecuzione Ella vorrà poi disporre, che possibilmente gli atti si spediscono al Ministero con un elenco, segnandovi i documenti nell'ordine indicato da questa Circolare. »

Eredi e successori a titolo particolare: chi sono. —

Gli eredi o successori a titolo particolare s'intendono gli *aveni ragione*: tale è a dire l'erede nella cui parte è caduto il fondo espropriato, od il legatario particolare di questo fondo, ad esclusione dell'erede, o del legatario universale: il rappresentante del defunto (HERSON, opera citata, pag. 237).

Eredi minorenni: pagamento delle indennità; formalità. — Allorchè una parte capace di riscuotere le indennità muore dopo di avere accettata l'offerta del prezzo del fondo espropriato, e lascia eredi minori, l'amministrazione deve, prima di pagare il convenuto prezzo, fare ordinare dal Tribunale le misure di conservazione e di reimpiego. La utilità di queste misure si mostra evidentemente in egual grado che negli altri casi in cui sia necessaria l'autorizzazione del Tribunale; poichè parimente al tutore od al marito deve essere pagata la indennità: è quindi il luogo di applicare alla fattispecie l'apoftegma giuridico: *Ubi eadem ratio, ibi idem jus*. In conseguenza di ciò il tutore formerà la relativa domanda al Tribunale per semplice richiesta. L'Amministrazione può essa stessa prendere al riguardo la iniziativa (HERSON, op. cit., p. 120).

Il MARTINO nel suo *Commentario* fa la domanda, se l'Amministrazione deve essere tenuta a sorvegliare l'impiego dell'ammontare del prezzo dell'indennità, sotto pena, in caso d'insolubilità del tutore o del marito, di pagare due volte: ed a questa domanda risponde coll'appoggio di Autorità che in materia ordinaria la mancanza del reimpiego è una causa di nullità della vendita di un fondo dotale; l'acquirente deve farsi esibire il contratto di matrimonio della donna venditrice e di conoscere così le condizioni espresse del reimpiego (TOUILLIER, t. XIV, n. 154; Sentenza della Corte di Cassazione francese, 9 agosto 1826; DALLOZ, 1827, p. 43 e segg.).

In materia di espropriazione per utilità pubblica, la vendita o la cessione non è annullabile, dovendo forzatamente l'immobile passare in proprietà allo Stato; ma come il prezzo rappresenta l'immobile, l'Amministrazione potrebbe, se il reimpiego non ha avuto luogo, essere condannata a pagare due volte (HERSON, op. cit., p. 120).

Espropriazione parziale: indennità. — La domanda di indennità per espropriazione parziale, sofferta per causa di pubblica utilità, non può essere giudicata alla stregua dell'art. 46 della Legge 25 giugno 1865, il quale contempla il ben diverso caso di indennità dovuta al proprietario limitrofo danneggiato dall'opera pubblica; dell'indennità per espropriazione parziale si occupa invece l'art. 40 della stessa Legge¹ (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 26 giugno 1885; Secco-Sguardo contro Ministero dei Lavori Pubblici; *Monitore dei Tribunali*, 1885, n. 29).

Giusto prezzo: sfiti anteriori; danni. — Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà, a meno che l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, ma però sempre premesso il pagamento di una giusta indennità.

Nelle espropriazioni totali il giusto prezzo comprende tutto, ma nelle parziali l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto lo stabile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte dopo l'occupazione.

Gli sfiti anteriori alla compiuta espropriazione, comunque cagionati dalla dichiarazione di espropriazione, non sono danni risarcibili, e di essi l'espropriante non deve rispondere.

È assurdo pretendere il risarcimento dei danni, perchè una lenta procedura fu prescritta dalla legge, in ordine alle espropriazioni per pubblica utilità (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 18 luglio 1885; Lupi contro Comune di Roma; *La Temi romana*, 1886, n. 2-3).

Parte residua del terreno: servitù legale. — Espropriatosi parzialmente un fondo per la costruzione di un cimitero,

¹ La semplice lettura dei citati art. 40 e 46 dello Legge di espropriazione basta, ci pare, a dimostrare chiaramente l'esattezza di questa massima.

Per ciò che riguarda l'espropriazione totale o parziale e l'indennità dovuta, vedi *Dizionario amministrativo*, massime n. 931 e seguenti.

non può pretendersi compenso per la servitù legale a cui in virtù dell' art. 47 del Regolamento sanitario 6 settembre 1874 resta soggetta la parte residuale del fondo ¹ (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 31 ottobre 1885; Montanari contro Comune di S. Prospero; *Bollettino della giurisprudenza amministrativa e finanziaria*, 1886, n. 5).

Espropriazione totale: indennità; giusto prezzo dello stabile. — Nel caso di espropriazione totale, ogni ragione di indennità è rappresentata dal giusto prezzo dello stabile espropriato, in libera contrattazione di compra-vendita, cosicchè oltre detto prezzo a nessun altro compenso può pretendere lo espropriato a titolo di danni.

Il perchè, ove nello immobile oggetto della espropriazione lo espropriato tenesse un esercizio o negozio, egli non può pretendere la rifusione delle spese occorsegli per il trasferimento altrove del negozio medesimo, e dei danni derivategli dal maggior canone di affitto nei nuovi locali, e dalla sospensione dell' esercizio (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 9 dicembre 1885; Garroni contro Comune di Roma; *Bollettino della giurisprudenza amministrativa e finanziaria*, 1886, n. 7).

Fondo espropriato in parte: danni speciali; definizione; perizia; fondi vicini. — Spetta a colui che è stato espropriato di una parte del fondo, la rifazione dei danni *speciali* derivanti al fondo dall' esecuzione dell' opera pubblica che fu causa dell' espropriazione.

Per danni *speciali* non possono intendersi se non quelli che il solo fondo risente per riguardo alla sua condizione speciale e che non sono comuni agli altri fondi vicini.

Non può censurarsi perciò una sentenza come violatrice delle massime surriferite per aver dato mandato al perito di valutare danni, che oltre ad essere diretti ed immediati fossero anche *speciali* alla parte residua del fondo (Legge sull' espropriazione per utilità pubblica, art. 41) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 31 dicembre 1883; Ministero della Guerra contro Manzi; *La Temi romana*, 1883, n. 10).

¹ Ci sembra, quello stabilito colla sentenza sovrariassunta, un principio un poco troppo rigoroso e non troppo consono al disposto dall' art. 23 della Legge 25 giugno 1865.

Forza maggiore: indennità; locazione; conduttore. — L'espropriazione per pubblica utilità non può essere considerata nei rapporti fra locatore e conduttore come caso di forza maggiore, in modo da esimere il primo verso il secondo dall'obbligo di prestargli una indennità per i miglioramenti fatti nel fondo.

Sebbene l'inquilino debba per patto cedere a vantaggio del proprietario i miglioramenti da lui fatti al termine della locazione, tuttavia ha diritto a compenso sul prezzo della espropriazione, eseguita per utilità pubblica dalla Amministrazione comunale, pel mancatogli godimento dei miglioramenti stessi, avuto riguardo al tempo per il quale ai termini del contratto avrebbe dovuto fruirne ¹ (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 29 dicembre 1883; Morteo contro Apolloni).

Frazioni residuali degli edifizii e dei terreni. — La domanda diretta ad ottenere che la causa espropriante comprenda fra i beni da acquistarsi le frazioni residuali degli edifizii e terreni in parte soltanto segnati nel piano di esecuzione dell'opera di pubblica utilità, deve dall'espropriante proporsi nel termine di 15 giorni di cui all'art. 23 della Legge 25 giugno 1865, ed alla competente Autorità amministrativa; e soltanto dopo una risoluzione contraria di detta Autorità può farsi ricorso alla giudiziaria ² (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 31 ottobre 1885; Toracca contro Ministero della Guerra; *Bollettino della giurisprudenza amministrativa e finanziaria*, 1885, n. 22).

Giardino privato (Formazione di un). — La formazione di un giardino privato tuttochè migliori le condizioni estetiche della località non può riguardarsi opera di utilità pubblica agli effetti della Legge sull'espropriazione forzata.

La mancanza di opposizioni per parte degli espropriandi non toglie che il Governo debba apprezzare se l'opera progettata offra quei caratteri d'utilità pubblica che soli valgono a giustificare il sacrificio del diritto privato (Parere del Consiglio di Stato, 28 novembre 1877).

¹ Vedi in argomento il *Man.*, 1882, p. 46.

² Richiamiamo l'attenzione del lettore su questa Sentenza che risolve un punto di questione non scervo d'importanza, e senza precedenti, a quanto ci consta, in giurisprudenza. Conforme a quello della Corte è l'avviso del SABBATINI nel suo *Commento* alla Legge 25 giugno 1865 (*Raccolta delle leggi speciali*, vol. I, p. 275, § 7).

Incendio di una casa: demolizione della casa vicina ordinata dall'Autorità municipale; indennità. — Fu fatta questione (questione che non è stata ancora risolta concordemente dagli autori), se sviluppato il fuoco in una casa per forza maggiore, e siasi dall'Autorità municipale ordinata la immediata demolizione della casa vicina come misura di salvezza per la città o parte di essa, possa competere un'indennità al proprietario della casa per tal modo atterrata.

DELVINCOURT è dell'opinione che non competa nessuna azione d'indennità sostenendo il principio che la casa sarebbe stata distrutta dal fuoco, anche se non fosse stata demolita.

HERSON oppone, confutando il DELVINCOURT, che se il risultato da questo contemplato è probabile, non è certo; per cui osserva riportandosi al diritto comune, in mancanza di una disposizione speciale di legge, che facendo l'Autorità municipale demolire una proprietà, la città ne deve corrispondere la indennizzazione; ciò in virtù dal sacrosanto principio sociale che vuole che ogni fatto dell'uomo che cagiona danno altrui, obbliga il suo autore a ripararlo.

L'art. 645 (dell'uso), secondo il *jus* della Bretagna, dispone che, quando il fuoco abbia attaccate varie case, e che si sono abbattute quelle vicine ad esse, per circoscriverne le fiamme, tutti i proprietari delle case così preservate dalla distruzione, sono tenuti a risarcire i proprietari delle case state per siffatta guisa demolite.

D'ARGENTRÉ vuole che quegli stessi le cui case sono state atterrate debbano contribuire e DUPARC-POULAIN che le demolizioni, perchè possa aver luogo il risarcimento in discorso siano state ordinate dalla pubblica Autorità (altrimenti sarebbero personalmente responsabili coloro che per avventura le avessero fatte od ordinate); e che la casa demolita non sia stata prima della sua demolizione attaccata dal fuoco; perchè una volta che il fuoco si fosse ad essa comunicato, avrebbe dovuto essere atterrata, indipendentemente dall'interesse che ne sarebbero venuti a risentire i proprietari delle case vicine, e quindi cessa per parte loro ogni obbligo.

Anche TARBÉ DE VAUXCLAIRS sostiene che una giusta indennità debba pagarsi, sebbene riconosca quante difficoltà si possono incontrare nello stabilimento del contributo dei proprietari delle case vicine a quelle così demolite.

E vaglia il vero. I principii suesposti trovano appoggio anche nel diritto antico. Infatti si sa che per la legge *Rhodia de jactu*¹ (V. il *Digesto* a questo titolo), gettandosi in mare una parte delle mercanzie per salvare da imminente naufragio le altre e l'equipaggio, coll' alleggerire così la nave, la loro perdita viene sopportata parimente da tutti i passeggeri e dai proprietari di esse.

DOMAT (l. II, t. IX, 2, n. 6) nell'esame di una tale questione, conformemente alla Legge sopra citata, opina che coloro le cui mercanzie furono salvate, mediante il getto in mare di quelle di altri, per alleggerire la nave in caso di pericolo di naufragio, debbono proporzionatamente contribuire ad indennizzare i proprietari di queste² (l. I, ff. *de lege Rhodia de jactu*).

Il VOËT però nel suo *Commentario* alle *Pandette*, al titolo di cui trattasi, distinguendo tra il caso di imminente naufragio e quello dell'incendio, osserva che nel primo, il pericolo minaccia ugualmente tutte le merci; nel secondo, le case più vicine al luogo dove si è sviluppato l'incendio sono esposte a pericolo maggiore, che quelle più lontane; e quindi deduce la conseguenza, che la proporzione del contributo di ciascun proprietario, debba essere stabilita in ragione del maggiore o minor pericolo che lo ha minacciato.

Concluderemo col notare che il principio di una giusta indennità è pressochè ammesso concordemente da tutti gli autori, che si sono occupati di questa materia; e solo si trovano essi in disparere circa alla misura del contributo dei singoli proprietari delle case salvate.

Indennità (Preliminari): in che consiste; se chi la riceve è obbligato a ritenere i suoi materiali per dedurne il valore. — La indennità consiste in una somma di

¹ Le disposizioni che si trovano raccolte nel *Digesto* al titolo suddetto, circa la materia del getto, i Romani le appresero da quei dell'isola di Rodi nel Mediterraneo (dove trasse il nome della legge), popolo un tempo sì celebre nella navigazione che ben potevasi dire padrone del mare, come si ricava da STRABONE al libro XIV della sua *Geografia*. Questa materia è governata appo noi dal Codice di commercio, dall'art. 642 al 659.

² Nel commercio marittimo il proporzionale concorso di tutto ciò che trovasi salvato ed illeso sopra una nave e della nave stessa, al risarcimento di ciò che è stato perduto o danneggiato per qualche accidente di mare, si appella *contributo*.

danaro, messa immediatamente a disposizione dell'espropriato. La sua importanza deve essere determinata in ragione composta del valore degli oggetti espropriati e del danno arrecato al proprietario, sia per la deprezzazione della parte restante della proprietà, sia per la spesa necessaria a coordinare la proprietà con la ulteriore disposizione dei luoghi (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 31 dicembre 1838; SIREY, 39, 19).

Da ciò emerge che la indennità non potrebbe essere rappresentata da una prestazione di rendita o da un canone annuale;¹ e che in cambio del terreno nel quale sia stato scavato un nuovo letto di un fiume, l'espropriato non può essere obbligato a prendersi l'antico (HERSON, opera citata, pag. 176).

Quegli che riceve la indennità non è mai obbligato a ritenere i suoi materiali per dedurne il loro valore sull'ammontare del prezzo (Decreto del Prefetto della Senna, 14 giugno 1808; SIREY I, 226).

Tuttavia havvi un caso in cui la parte che espropria non è tenuta di far conto delle costruzioni; questo caso si avvera allorchè fosse anteriormente venduto un terreno nudo, stipulando la vendita colla clausola, che dopo un certo tempo le costruzioni da farsi in esso sarebbero rientrate nella sua proprietà, mediante un determinato prezzo (MARTINO, opera citata).

Ciò porta la esecuzione di una convenzione speciale divenuta la legge delle parti; ed è a questi rischi e pericoli che l'acquirente del terreno nudo avrebbe fatto delle costruzioni (HERSON, opera citata, pag. 179).

Accettazione con verbale: inattenzione di posteriore ritrattazione; continuazione delle pratiche di espropriazione. — Convenute ed accettate le indennità mediante verbale debitamente firmato dalle parti, gli espropriati non hanno verun diritto, in base alla Legge, di ritrattare la seguita convenzione.

¹ Si noti che poco importa che l'espropriato sia lo Stato, e che la strada, per esempio, di cui trattasi, debba far ritorno all'espropriato medesimo. Le proprietà dello Stato, a questo riguardo, sono trattate col diritto comune, che non può essere modificato dall'atto di concessione di una strada ferrata, con che è prevista la clausola del ritorno di essa allo Stato. L'indennità, in ogni caso, deve essere pagata in totalità innanzi la presa di possesso (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 19 dicembre 1838; SIREY, 39, 255).

Nel caso l'Autorità competente ordina il deposito della convenuta indennità e dispone la occupazione dei fondi soggetti ad espropriazione.

I principii della procedura sommaria a cui s'informa la Legge, non potrebbero risentire gli effetti di consimili contestazioni, non previste, che menerebbero ancora per le lunghe l'esplicamento delle relative operazioni.

Il primo stadio di procedura per la determinazione delle indennità, resta esaurito, sia che le parti sieno comparse, e non siasi venuto a nessun accordo, sia che non siano comparse.

Aree fabbricabili. — Se pel fatto della espropriazione per causa di pubblica utilità un'area diviene fabbricabile, ne deriva un vantaggio diretto all'espropriato, vantaggio che, secondo l'articolo 41 della Legge 25 giugno 1865, deve tenersi a calcolo per determinare una diminuzione nell'indennità da pagarsi per la parte espropriata; si contraddirebbe quindi alla legge se si volesse calcolare questa circostanza per aumentare la indennità che la legge vuole diminuita (Sentenza della Corte di appello di Genova, 31 dicembre 1878).

Competenza. — Sta la competenza dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti su domanda di indennità a causa di espropriazione per utilità pubblica, quante volte siansi all'uopo seguiti i modi e le forme prescritte dalla legge sulla materia; ma ove dalla Autorità amministrativa non siasi proceduto secondo il prescritto di questa legge, allora a pronunziare sulla domanda di indennizzo è competente l'Autorità giudiziaria¹ (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 27 novembre 1883; Comune di Pomigliano contro Nasta; *Bollettino della giurisprudenza amministrativa e finanziaria*, 1884, n. 3-4).

Comuni: dichiarazioni di accettazione di indennità. — A norma della Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità le dichiarazioni fatte dai singoli espropriati di accettazione delle indennità e gli accordi conclusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da espropriarsi, non sono atti del genere di quelli prescritti dall'art. 128 della Legge comunale, pei quali sia necessario l'intervento del segretario comunale come pubblico ufficiale. Tali dichiarazioni servono di base al Prefetto per ordinare il deposito nella Cassa dei Depo-

¹ Vedasi in senso conforme il *Man.*, 1883, p. 295, 316.

siti e Prestiti, od il pagamento, secondo che ne è il caso, delle indennità come sopra convenute per gli effetti della Legge suddetta del 25 giugno 1865.

Gli effetti ipotecarii e la traslazione del dominio vengono prodotti dal decreto col quale il Prefetto ordina l'immediata occupazione dei fondi, in forza del quale ai termini dell'art. 53 della Legge deve farsi entro 15 giorni dalla sua data la trascrizione all'Ufficio delle ipoteche ed effettuarsi le relative volture catastali.

Quindi il Segretario comunale non ha veste legale per imprimere la pubblica fede ai verbali di cessione od accordi per accettazione d'indennità pattuita fra i privati ed il Municipio in causa di espropriazione per ragione di pubblica utilità (Nota del Ministero dell'Interno, 25 gennaio 1881, Div. 4.^a, n. 15500 A, al Prefetto di Pavia).

Conversione in titoli del Debito pubblico. — (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (Segretariato generale), n. 2782-633, div. I, in data 21 gennaio 1886, ai Prefetti). — L'applicazione degli articoli 49 e 56 della Legge del 25 giugno 1865, n. 2359, ha dato luogo ad alcuni dubbii sulla competenza rispettiva del Prefetto e della Cassa dei Depositi e Prestiti riguardo alla conversione delle indennità di espropriazione in titoli del Debito pubblico e sulla procedura da seguirsi pel pagamento delle indennità medesime e dei relativi interessi, quando le parti abbiano ricorso ai tribunali giusta il disposto del citato art. 56.

Per chiarire tali dubbii questo Ministero ha udito in proposito il parere del Consiglio di Stato, ed ora stima opportuno di dare ai sigg. Prefetti le seguenti norme direttive:

1.^o Quando dai proprietari espropriati per causa di pubblica utilità venga richiesta la conversione in Rendita pubblica delle indennità depositate in loro favore, spetta al Prefetto di curare siffatta conversione e non già alla Cassa dei Depositi e Prestiti, la quale per le precise disposizioni degli art. 37, 68 e 69 del proprio Regolamento approvato col Regio Decreto 9 dicembre 1875, non potrebbe assumersi un tale compito.

2.^o Il Prefetto può incaricare delle occorrenti operazioni un agente di cambio od altra persona di sua fiducia, e le relative spese debbono ricadere sugli interessati e non mai sull'Amministrazione della Cassa, come si deduce dall'art. 93 del citato Regolamento.

3.° A norma della Legge 25 giugno 1865, soltanto il Prefetto deve, con apposito decreto, ordinare lo svincolo delle indennità depositate, anche nei casi previsti dall'art. 56 della legge medesima.

4.° Il provvedimento giudiziario quindi, col quale siano stabiliti i diritti rispettivi delle parti interessate fra di loro in contesa, non può considerarsi come titolo esecutivo per lo svincolo, ma deve essere prodotto al Prefetto, insieme agli altri documenti comprovanti la proprietà e libertà del fondo espropriato, affine di ottenere il detto decreto.

5.° Per conseguire il pagamento degli interessi sulle somme depositate basta normalmente un semplice decreto del Prefetto anche di fronte all'esistenza di vincoli sullo stabile espropriato e senza bisogno che intervenga in questo caso l'autorizzazione del Tribunale.

6.° Ma quando, prima o dopo l'espropriazione, sorga per qualsiasi motivo, specifica opposizione o controversia sul diritto agli interessi in colui che li chiede al Prefetto, questi deve attendere che la controversia sia risolta e il diritto accertato prima di emettere il suo decreto in osservanza dell'art. 56 della Legge, che accennando genericamente a vincoli ed opposizioni al pagamento e riparto dell'indennità, comprende tanto il principale quanto gli accessori senza distinzione alcuna.

7.° In niun caso l'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti è tenuta a rimborsare le somme depositate, o a pagare i relativi interessi, se non in base a un Decreto del Prefetto e sotto l'osservanza delle proprie discipline; giusta le leggi ed i regolamenti che la riguardano.

Alle norme suespresse si compiaceranno di attenersi i signori Prefetti nell'applicare le disposizioni dei precitati art. 49 e 56 della Legge sulle espropriazioni, ed intanto favoriranno un cenno di ricevuta della presente.

Danni cagionati dalle operazioni degli ingegneri.

— Il diritto di ottenere riparazioni ed indennità pei detrimenti e pei danni cagionati in seguito alle operazioni degli ingegneri ed altri agenti, è sempre riservato (Sentenza della Corte di Cassazione francese 4 marzo 1825; Legge francese 16 settembre 1807, articoli 49 e 56; DELALLEAU, 33, 197; Decisione del Consiglio di Stato 20 marzo 1828; MACAREL, p. 259).

Depositi; decreto del Prefetto. — Il Tribunale non può

conoscere della legalità del Decreto del Prefetto, che prescrive il deposito della indennità fissata (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 8 gennaio 1851; *Rivista amministrativa*, 1852, p. 740).

Depositi negli uffici postali; divieto. — Con Circolare della Direzione generale delle Poste emanata nel gennaio 1886 (*Bollettino Postale*, num. 1, 1886) è stato vietato agli uffici postali di emettere libretti, a richiesta di Comuni, o di Società costruttrici di tramvie, o di altri, colla indicazione che il deposito inscrittovi proviene da indennità dovute ai titolari dei libretti stessi, per espropriazione di stabili di loro proprietà: e si è osservato che l'art. 30 della Legge 22 giugno 1865, n. 2359, dispone tassativamente che i depositi debbono essere fatti nella Cassa dei Depositi e Prestiti; sia perchè non essendo sempre cotali indennità liberamente esigibili dagli espropriati, od in altri termini essendo sottoposte a vincoli, non potrebbero in verun modo essere convertite in libretti di risparmio, i quali non sono soggetti a vincoli di sorta, giusta l'art. 12 della Legge 27 maggio 1875.

Determinazione; azione di lesione. — All'espropriato compete l'azione di lesione contro l'espropriante all'effetto di ottenere il giusto supplemento di prezzo, qualunque sia il modo con cui la indennità di espropriazione sia accertata: e cioè, tanto se per accettazione della somma a tale titolo offerta dall'espropriante, quanto se per intervenuti amichevoli accordi, che per accettazione pura e semplice della perizia all'uopo seguita¹ (Sen-

¹ Il SABBATINI nel citato suo *Commento*, 17^a serie, vol. I, p. 308, n. 6, esamina la questione per rapporto al caso d'indennità determinata per amichevole convegno tra espropriante ed espropriato, e la risolve affermativamente nel senso della sentenza che riferiamo.

Ma, che anche nell'altra ipotesi di indennità rimasta definita per accettazione da parte dello espropriato della perizia all'uopo promossa dallo espropriante nei termini degli art. 31 e seguenti della Legge 25 giugno 1865, possa ancora ammettersi l'azione di lesione, ci pare per lo meno, assai dubbio di fronte al disposto dell'art. 51, alinea 4, della legge medesima, ivi statuendosi che non impugnata la perizia nel termine di cui all'alinea precedente; che già fu ritenuto essere termine perentorio (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 12 luglio 1872; *Giurisprudenza*, 1872, p. 596), l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia. Sarebbe, a nostro avviso, un distruggere tutta la economia della legge.

tenza della Corte d'Appello di Modena, 2 luglio 1885; Del Fante contro Impresa ferrovia Sassuolo-Modena; *Bollettino di giur. amm. e fin.*, 1886, n. 10-11).

Determinazione: accordi preliminari; mancato accertamento in via amichevole; accertamento giudiziale; periti. — I preliminari accordi intervenuti fra espropriante ed espropriato, da servire di base allo sperato accertamento in via amichevole della indennità, perdono ogni efficacia, ogni voltachè non siasi mai potuto determinare in detto modo l'indennità stessa; in tale ipotesi sottentra la liquidazione giudiziale da farsi dai periti, nominati dall'Autorità giudiziaria, alla stregua dei criteri prestabiliti dalla Legge 25 giugno 1865 (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 1 febbraio 1886; Moro ed altri contro Ministero dei Lavori Pubblici; *Bollettino giuridico, amministrativo e finanziario*, 1886, n. 10-11).

Diritti di terzi creditori: competenza giudiziaria. — I creditori dell'espropriato per causa di pubblica utilità possono far valere le loro ragioni, dipendenti dai titoli indicati nell'art. 52 della Legge 25 giugno 1865, sulla indennità dovuta al loro debitore per la totale espropriazione dello stabile sul quale quelle ragioni avrebbero potuto esperirsi, ma non già sull'indennizzo da quello ottenuto per la diminuzione di valore, cagionata da una occupazione parziale al rimanente degli stabili rimasti in possesso del proprietario.

L'espropriante pertanto non può pretendere di depositare la somma dovuta a titolo di indennità nella Cassa Depositi e Prestiti a favore bensì dell'espropriato, ma a condizione ch'egli non possa esigerla finchè non abbia dato la prova della libertà del fondo a riguardo del quale l'indennità fu assegnata.

L'Autorità giudiziaria è competente a risolvere la questione che in seguito alla suddetta pretesa dell'espropriante insorge fra lui e l'espropriato (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 6 luglio 1885; Antona-Traversi contro Ministero dei Lavori Pubblici; *Monitore dei Tribunali*, 1885, n. 41).

Mancanza; se induce nullità. — Comunque in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, il proprietario non possa essere espropriato, se non previa indennità, pur nondimeno la inosservanza di questa formalità tutelare non induce nullità all'espropriazione; la quale è reclamata da imperiose circostanze: specialmente se gli interessi del proprietario sono messi

al coperto da una stima fatta nelle forme prescritte dalla legge (MALON DE BERCY, 21 dicembre 1808; SIREY nei cinque Codici annotati; Codice civile, art. 545).

Se l'Amministrazione dà opera a stabilimenti pei quali abbia d'uopo di un terreno appartenente ad un Comune, deve previamente conformarsi alla Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. È annullabile quindi una decisione del Ministro della Guerra, il quale, senza una preventiva indennità, estende i limiti del terreno militare su di un fondo attribuito in forza di legge ad una città pel suo ingrandimento (Città di Metz, Ordinanza 26 agosto 1818; SIREY nei cinque Codici annotati; Codice civile, art. 545).

Misura; innovazioni alla cosa esproprianda. — Il Decreto Reale che permette la espropriazione per causa di pubblica utilità, mentre obbliga il proprietario a cedere la sua proprietà, mantiene il suo diritto sulla cosa esproprianda sino a che la espropriazione non sia effettivamente compiuta, e a lui non sia pagata la corrispondente indennità.

Non può dunque un Municipio, cui fu con Decreto Regio permesso di espropriare una privata proprietà, pretendere, sino a quando non ha fatto uso del permesso e pagato la indennità, che il proprietario non modifichi la cosa sua, sotto pretesto che egli ne possa accrescere in questo modo il valore ed il conseguente eventuale debito del corpo morale espropriante.

Può solo domandare che l'indennizzo da corrispondersi sia misurato al valore dello stabile quale era al tempo della dichiarazione di utilità pubblica, non quale risulta dopo le introdotte modificazioni.

Pagamento; documenti occorrenti. — Può il Prefetto, prima di autorizzare il pagamento delle indennità, esigere dalla parte espropriata i documenti necessari a dimostrare che non esistono altri diritti sul fondo soggetto all'espropriazione in relazione all'articolo 55 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Perizia di che agli articoli 31, 32, 34 della Legge 25 giugno 1865; natura di essa; opposizione. — Per espressa disposizione dell'art. 34 della Legge 25 giugno 1865 la perizia che, al seguito di non accettazione della indennità offerta dallo espropriante, viene eseguita per l'accertamento della indennità medesima, ha gli effetti di una perizia giudiziale, e non può

essere impugnata se non nelle forme e modi preveduti dalla legge stessa, ed in mancanza dal Codice di procedura civile.

Consegue che anche in ordine a queste speciali perizie è applicabile l'art. 269 del Codice di procedura civile, secondo il quale non si fa luogo a nuova perizia se non nel caso che l'Autorità giudiziaria non trovi nella relazione elementi sufficienti per la decisione della causa ¹ (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 30 gennaio 1885; Ministero dei Lavori Pubblici contro Pitto; *Bollettino giuridico, amministrativo e finanziario*, 1885, n. 5).

Ricolti: loro valore; indennità per vantaggi inerenti alla proprietà; indennità per deprezzazione del terreno, ecc. — Havvi luogo ad indennità pel valore dei ricolti, come i cereali, le vigne, le gramigne, ecc., quando l'espropriazione è avvenuta prima dell'epoca della maturità dei frutti.

Del pari ha luogo la indennità pei vantaggi inerenti alla proprietà, quali sono il diritto della pesca e della caccia (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 11 gennaio 1836; SIREY, 36, 12).

¹ Così opina pure il PACIFICI-MAZZONI nel suo *Repertorio generale di Giurisprudenza*, voce *Espropriazione per utilità pubblica*, § VI, n. 151, in nota. Con recente Sentenza 27 gennaio 1885 in causa Marsalia contro Società di navigazione del Lago di Lugano (*Min.*, 1885, p. 158) la Corte d'Appello di Milano ritenne anzitutto, conformemente alla Cassazione di Torino (*Bollettino*, XII, n. 60, p. 100), che « nel procedimento di espropriazione per utilità pubblica non è necessaria, a pena di nullità, la notificazione del Decreto prefettizio, valendo come equipollente quella dell'avviso che l'espropriante abbia spiccato in confronto dell'espropriato indicandovi la data, il numero ed il tenore di detto Decreto ».

E poi, conformemente alla Corte di Genova, che « la perizia in materia di espropriazione per utilità pubblica ha gli stessi effetti di una perizia giudiziale: che quindi può tale perizia venire combattuta per tutti quei motivi coi quali in un giudizio ordinario potrebbesi impugnare ogni altra perizia; che la opposizione può pertanto essere diretta a far dichiarare nulla la perizia per vizi di forma oppure a combatterne il contenuto allo scopo di ottenerne, secondo i casi, un aumento od una diminuzione della indennità determinata dal perito; che quando la opposizione siasi spiegata in tempo utile e si fondi sopra motivi, se accettati, potrebbono infirmare la perizia non può negarsene all'opponente una seconda; che alle spese della seconda perizia non è applicabile il disposto dell'art. 37 della Legge di espropriazione, ma quello generale dell'art. 370 del Codice di Procedura civile ».

E finalmente quanto al merito dello indennizzo la stessa Corte di Milano affermò non potersi parlare di danni per occupazione dei fondi espropriati per ciò solo che questa sia seguita, pendente la opposizione alla stima.

Si estima anche il danno risultante dalla deprezzazione del terreno o delle restanti costruzioni, per cui rimane privato l'esercizio di una servitù di passaggio (Riom, Sentenza 1.º marzo 1838; Giornale di procedura civile, t. IV, articolo 1217; HERSON, opera citata, pag. 182).

Tassa di registro. — Le somme che pagano i Municipi a titolo d'indennità in seguito ad espropriazione per causa di pubblica utilità, non soggiacciono alla tassa di registro (quattro per cento) stabilita per gli atti di compra e vendita (Sentenza del Tribunale civile di Napoli, 12 novembre 1866).

Valore maggiore arrecato al fondo per l'esecuzione dell'opera. — Nella determinazione della indennità per espropriazione a causa di pubblica utilità non può essere tenuto a calcolo il maggior valore del fondo che abbia per motivo la esecuzione della stessa opera di pubblica utilità, od anche il semplice annuncio o dichiarazione dell'opera stessa¹ (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 25 febbraio 1886; Trocchi, Silenzi e Rosa contro Municipio di Roma).

Vantaggi. — Nella determinazione dell'indennità per la espropriazione del sottosuolo per costruirvi una galleria ferroviaria, non può tenersi conto, al fine di aumentare l'indennità, del maggiore valore acquistato dal fondo per la deliberata costruzione della ferrovia con stazione in prossimità del fondo stesso (articolo 42 della Legge 25 giugno 1865) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 8 novembre 1886; Ministero dei Lavori Pubblici contro Belloni).

Inazione dell'Ente espropriante: indisponibilità del fondo; danni; competenza. — È competente l'Autorità giudiziaria a conoscere dell'azione di danni spiegata dal proprietario espropriando per causa di pubblica utilità, che, dopo iniziati gli atti per la espropriazione, sia rimasto per inazione dell'Ente espropriante nella impossibilità di usare a suo beneplacito del proprio fondo² (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 25 giugno 1885;

¹ In senso conforme decise la Corte di Cassazione di Roma colla Sentenza 13 marzo 1876; Colonna contro Municipio di Roma (*La Legge*, I, 1876, p. 450). Consulta SABBATINI nel *Commento* all'art. 42 della Legge 25 giugno 1865 (*Raccolta delle leggi speciali*, serie 7^a, vol. I, parte I, p. 413-416).

² Confronta la Sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 29 maggio 1884 (Finzi e Taddei contro Ministero del Tesoro; *La Legge*, 1884, vol. II, p. 584).

Colacicchi contro Comune e Prefetto di Roma; *La Legge*, 1886, n. 14).

Interessati e parti interessate: chi sono. — Le parole *interessati e parti interessate* comprendono tanto gli espropriandi, come chi espropria in seguito alla emanata dichiarazione di pubblica utilità (Parere del Consiglio di Stato, 9 dicembre 1863; *Rivista Amministrativa*, 1864, pag. 199).

Lavori preparatorii: quali sono considerati per tali. — Sono considerati come lavori preparatorii o preliminari non solo lo elevamento dei piani, ma sibbene gli scandagli necessari per riconoscere la natura del suolo (HERSON, *De l'expropriation pour cause d'utilité publique*, pag. 41).

Legato di uno stabile, di cui era cominciata, ma non compiuta la espropriazione. — In forza degli articoli 436 e 488 del Codice civile, del principio sanzionato dall'articolo 29 dello Statuto del Regno, delle speciali disposizioni contenute nella Legge 25 giugno 1865, la espropriazione, a cui fa seguito la occupazione, allora solo si può ravvisare perfetta e conforme al Decreto che l'autorizza, quando sia accompagnata dal pagamento o deposito della indennità dovuta all'espropriante, verificandosi soltanto nel concorso di questo fatto una vera traslazione di dominio, quale conseguenza dell'ordinata espropriazione.

Laonde, se taluno abbia legato uno stabile, di cui all'epoca della sua morte era cominciata e non peranche compiuta la espropriazione, siccome la proprietà rimane ancora nel legatario, così questi ha solo il diritto di assistere al compimento della espropriazione e di riceverne il relativo prezzo, trovandosi il suo diritto reale convertito in un'azione personale.

Manomissioni indirette: restrizioni; perturbamenti ed offese contemplate dalla legge relativa; valutazione dei danni. — La Legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità non è intesa a regolare esclusivamente la occupazione materiale in tutto od in parte della sostanza stessa della proprietà, ma contempla le manomissioni indirette, e tutte quelle restrizioni, quei perturbamenti e quelle offese che vi sono arrecate per una necessità d'interesse pubblico.

Nel determinare quindi e valutare i danni materiali, i veri e proprii deprezzamenti di qualche rilevanza, che possono derivare alle proprietà contigue alle strade pubbliche comunali, in conseguenza e per effetto immediato di nuove opere dal Comune ese-

guita, o di immutazioni o modificazioni sulle strade medesime praticate, debbono tenersi a calcolo i contemporanei vantaggi e benefizii diretti e speciali che le proprietà stesse vengano a risentire per le opere suddette, affine di poterli detrarre dallo ammontare del risarcimento dovuto.

Così decise la Corte di Cassazione di Torino colla sentenza 8 marzo 1882 (Perratone contro Municipio di Settimo Torinese).

In senso conforme aveva già deciso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 17 ottobre 1881 (Licciardello contro Comune di Catania).

Si può anche consultare la sentenza della stessa Corte di Catania in data 15 febbraio 1871 (Municipio di Catania contro Martinez e Carnazza).

Sul diritto poi dei proprietari fronteggianti le strade o le piazze pubbliche, al risarcimento del danno subito per effetto di mutamenti operati sulle medesime vie o piazze, vedasi la monografia del chiariss. professore Gabba,¹ sulla quale del resto faremo alcune osservazioni in una prossima opera, non parendoci giuste diverse dottrine ivi contenute.

Occupazione: reintegrazione. — L'espropriazione per utilità pubblica è compiuta e la proprietà è passata dall'espropriato all'espropriante dalla data del Decreto del Prefetto di cui all'articolo 48 della Legge 25 giugno 1865, e non soltanto dalla sua notificazione ai termini dell'art. 51.

In conseguenza se l'espropriante occupa subito i beni, non compete all'espropriato l'azione di reintegrazione sol perchè il Decreto del Prefetto non gli sia stato notificato o la notificazione fattagliene sia irregolare.

Soltanto gli competerebbe un'azione d'indennità, quando gli fossero derivati danni da una improvvisa occupazione alla quale egli non fosse preparato.

La mancanza di regolare notificazione del Decreto impedirebbe la decorrenza del termine di 30 giorni ad impugnare i risultati della perizia a tenore del citato art. 51.

Il Prefetto che ha rilasciato il Decreto di espropriazione non è tenuto a stare in giudizio nella lite tra l'espropriato e l'espropriante sia intorno alla legittimità dell'occupazione, sia sui risul-

¹ Inserita nell'opera: *Questioni di diritto civile* (Torino, 1885), p. 79 e seg.

tati della perizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 3 dicembre 1884; Reale contro Comune di Grondona e Prefetto di Alessandria; *La Giurisprudenza*, 1885, n. 5).

Occupazione: se la si può fare secondo il piano di massima. — La occupazione non deve farsi secondo il piano di massima, ma secondo il piano parcellario dei terreni ed edifizii da occuparsi, il quale può anche discostarsi dal primo (Borda, pag. 1202; Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 febbraio 1854).

Occupazione temporanea: estrazione di materiali da una cava. — Conformemente a quanto ha dichiarato in consimili casi il Consiglio di Stato, deve ritenersi applicabile il disposto dell'art. 64 e seguenti della legge sulle espropriazioni, i quali riflettono l'occupazione temporanea di uno stabile per l'estrazione del materiale occorrente all'esecuzione di un'opera dichiarata di pubblica utilità.

La parola esecuzione esprime un concetto abbastanza ampio per comprendere anche i lavori di manutenzione indispensabili a che l'opera riesca efficacemente compiuta e sia preservata da deperimento.

L'utilità pubblica poi di una strada essendo dichiarata al tempo della sua costruzione e sistemazione, vuolsi intendere dichiarata anche per la manutenzione nel senso del citato articolo 64, e si può quindi procedere all'espropriazione senza il bisogno di una nuova e particolare dichiarazione, ogni qualvolta si verifica la necessità di provvedere a mantenerla (Soluzione di quesiti fatta dal Ministero dei Lavori Pubblici).

Opera comunale di esecuzione graduale o di pronta attuazione; aumento del valore degli stabili da demolirsi; se calcolabile. — Il Regio Decreto che dichiarò di pubblica utilità un'opera comunale importante espropriazione e demolizione di stabili altrui, colla clausola che esso avrà effetto a misura che il Comune si troverà in grado di provvedere alla esecuzione dell'opera, non toglie ai proprietari degli stabili il diritto di aumentarne con lavori il valore e di averne compenso in espropriazione, finchè il Comune, palesandosi in grado di procedere a quell'opera, non devenga alle pratiche di legge per la espropriazione.

Anche quando tal Decreto sia di pronta attuazione, non è tolto ai proprietari d'innovare gli stabili con aumento del loro valore, finchè la espropriazione non segua; ma non hanno eglino in tal caso diritto alla rifusione di siffatto aumento.

Opere idrauliche; canale naturale di ragione comunale; canale artificiale di ragione privata. — L'articolo 10 della Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità abbraccia ogni maniera di opere idrauliche di spettanza dei Comuni o dei Consorzi, e quindi tanto quelle di uso o ragione pubblica, quanto quelle di proprietà patrimoniale dei Comuni.

Se spetta al Prefetto di dichiarare l'utilità pubblica di un canale naturale di ragione pubblica di un Comune, *a fortiori* deve dirsi lo stesso per un canale artificiale di ragione privata.

Opere comunali e provinciali: dichiarazioni di pubblica utilità; (Circolare del Ministero dell'Interno, 18 agosto 1874). — « Presi gli opportuni concerti col Ministero dei Lavori Pubblici, richiamo l'attenzione della S. V. sugli effetti dell'articolo 4 della legge 14 giugno prossimo passato, numero 1961, rispetto alle opere comunali e provinciali, che richiedono espropriazione di beni immobili, o di diritti relativi a beni immobili, per causa di pubblica utilità.

« L'articolo 3 della Legge 25 giugno 1865, numero di diritti relativi a beni immobili, 2359, dispone che le domande per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità debbono corredarsi di una relazione sommaria sulla natura e sullo scopo dell'opera, sulla spesa presunta, e sui mezzi per eseguirla.

« Dall'altro canto, l'articolo 4 della Legge 14 giugno 1874, numero 1961, prescrive che ogni deliberazione di Comuni e Provincie per opere, lavori, ed acquisti, che importano un dispendio maggiore di L. 500, deve essere accompagnata dal progetto, e da una perizia che fissi l'ammontare della spesa, e determini i modi di esecuzione ed i mezzi di pagarla.

« Ora è evidente che la Legge posteriore del 14 giugno scorso ha modificato per questa parte le disposizioni di quella sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865; e conseguentemente, che d'ora innanzi, quando si tratta di opere comunali e provinciali, non basterà più che la domanda per dichiarazione di pubblica utilità sia accompagnata da una sommaria relazione dell'opera, ma occorrerà che venga corredata dalla perizia e da un regolare progetto.

« Mentre il Ministero dei Lavori Pubblici si propone di attenersi a questa massima per le dichiarazioni di pubblica utilità che emette e promuove direttamente, io prego la S. V. di uniformarsi anche essa, per quanto le spetta, nelle dichiarazioni di

pubblica utilità per opere comunali e provinciali che sono di sua competenza. »

Opere di pubblica utilità: quali si intendano tali. — Sono opere di pubblica utilità quelle la importanza ed influenza delle quali agisce potentemente sullo sviluppo della prosperità generale, dichiarate tali con peculiari atti della competente autorità; così le opere stradali, l'allineamento delle vie, l'ingrandimento delle piazze pubbliche, le ferrovie, i canali navigabili, il prosciugamento dei laghi, i bagni, i teatri, i macelli, i cimiteri, le pubbliche fontane, gli ospedali, ecc., ecc., ed ogni altra opera che direttamente influisca sull'utile pubblico, tanto in rapporto al commercio, alla sicurezza, all'edilizia, quanto in rapporto ai comodi della vita, alla pubblica salute.

Opere militari: opere di marina; formalità da osservarsi. — Le formalità comuni applicabili alle espropriazioni per causa di pubblica utilità, non sono ammesse in Francia per le opere militari in questo genere, nè per le opere della marina (art. 75 della Legge 3 marzo 1841). Se non che resta sufficientemente espresso che le altre disposizioni di questa legge vi sono comuni (*Contra*: TARBÈ DE VAUXCLAIRS, *Dictionn. des travaux publics*).

Opere pubbliche: danni relativi; competenza. — Per effetto della Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, sono di competenza esclusiva dei tribunali civili, tutte le cause per indennità dipendenti dall'esercizio dell'opera di utilità pubblica, senza distinzione fra il caso di espropriazione vera e propria, e quello di danni cagionati coll'esecuzione dei lavori a fondi non compresi nell'espropriazione.¹ (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 7 luglio 1885; Centurione e Cesaroni contro Ministero dei Lavori Pubblici; *Bollettino della Giurisprudenza amministrativa e finanziaria*, 1886, n. 10-11).

¹ Ammesso il principio che, nella soggetta materia, la legge speciale del 25 giugno 1865 abbia derogato al Codice di Procedura civile, la sua applicazione sarebbe corretta non solo nel caso di opposizione alla perizia per l'indennità di espropriazione, ma anche nel caso di azione di danni in quella non preveduti, e della natura di quelli contemplati dall'art. 82 del Cod. di Procedura civile. Ma è assai disputabile e disputato il principio, ed è perciò che l'Amministrazione dei Lavori Pubblici non sollevò in prima sede l'eccezione di incompetenza elevata poi d'ufficio dal Tribunale, e avanti la Corte dichiarò di rimettersi al giudizio del magistrato (Vedi in argomento SABBATINI, *Commento alla Legge sulle espropriazioni; Raccolta delle leggi speciali*).

Opposizione alla perizia. — Anche lo espropriante è ammesso a fare opposizione alla perizia al fine che sia determinata quella definitiva indennità che la equità e la giustizia esigono; e vale per esso eziandio il termine di trenta giorni dalla notificazione all'espropriato del Decreto del Prefetto che fa luogo alla espropriazione (articoli 35 e 51 della Legge 25 giugno 1865).

Opposizione contro la stima fatta dai periti: Prefetto. — Per la Legge 25 giugno 1865, il Prefetto della Provincia come funzionario pubblico esercita bensì nelle espropriazioni per pubblica utilità, speciali attribuzioni a tutela dell'interesse generale e dei diritti dei cittadini, ma deve rimanere estraneo alle controversie che sorgono circa la determinazione dell'indennità, riflettendo esse i soli rapporti fra l'espropriante e l'espropriato.¹ (Sentenza della Corte d'Appello di Parma, 21 agosto 1885; Prefetto di Piacenza contro Spezia; *Bollettino della giurisprudenza amministrativa e finanziaria* 1886, n. 3).

Opposizione: competenza del Prefetto: ricorso in via gerarchica; ferrovie; distanze legali fra di esse e le proprietà private; nuova espropriazione; diritto di retrocessione. — È nella facoltà del Prefetto di giudicare se le opposizioni mosse contro il tracciato e il modo di esecuzione di una opera di utilità pubblica siano o no insussistenti, e, ritenendole tali, di respingerle definitivamente.¹

Contro i decreti prefettizi, in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, non è ammesso il ricorso in via gerarchica, quand'anche si tratti di ferrovie, non essendo al caso applicabile l'art. 379 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.²

Le distanze fra i Comuni di due diverse ferrovie, e tra queste e le proprietà private sono regolate dalla legge nello esclusivo interesse della pubblica sicurezza, e le relative questioni sottoposte alla competenza della pubblica Amministrazione, senza che perciò i privati abbiano diritto a ricorrere.³

Il diritto di retrocessione, di cui agli articoli 60 e seguenti della Legge 25 giugno 1865, soggiace rispetto a tutti gl'interessati agli effetti di una nuova espropriazione per causa di pubblica utilità⁴ (nota del Ministero dei Lavori Pubblici alla Pre-

¹ Giurisprudenza costantissima.

¹⁻⁴ È da notare anzitutto che avendo il Ministero trovato di dichiarare irricevibili i ricorsi dei signori Borselli, non sarebbe stato più il caso di discuterli

fettura di Napoli, 8 febbraio 1884; ricorrente Borselli; *Manuale degli Amministratori comunali e provinciali*, 1884).

Orologi elettrici: impianto in un Comune; infissione dei sostegni dei fili. — L'impianto in un Comune di orologi

nel merito, e discutendoli di soffermarsi soltanto ad alcuni motivi, tagliandone fuori altri non meno importanti. Così quello con cui contro le decisioni del Prefetto i signori Borselli sostenevano che fosse indispensabile la preventiva dichiarazione di pubblica utilità della nuova ferrovia, in applicazione dell'art. 29 dello Statuto fondamentale, dell'art. 438 del Codice civile, non che degli articoli 225 e 373 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e 2, 3, 4 e 9 della Legge 25 giugno dello stesso anno sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica; e l'altro motivo col quale, contro l'avviso del Prefetto, deducevano che per l'eseguimento delle operazioni del piano particolareggiato di esecuzione fossero applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della suddetta Legge 25 giugno 1865, e ciò ai precisi termini del disposto del secondo paragrafo dell'art. 16.

Intorno poi alle diverse questioni risolte dal Ministero osserviamo:

Sulla 1.^a — Tornerebbe a pennello il ragionamento del Ministero, se le cose fossero quali esso le ha immaginate, cioè che il signor Prefetto, trovate insussistenti le opposizioni proposte contro il tracciato e il modo di esecuzione dell'opera, le avesse respinte, come era nelle sue facoltà. Ma sta invece, che col Decreto 20 novembre 1883, il Prefetto trovò fondate le opposizioni dirette contro il piano di esecuzione, e che le accolse fuori d'ogni sua competenza, e però in senso contrario e con violazione del disposto dell'ultimo inciso dell'art. 19 della stessa Legge secondo cui ne avrebbe dovuto decretare il rinvio al competente Ministero dei Lavori Pubblici.

Sulla 2.^a — In mancanza di ogni prescrizione nella Legge 25 giugno 1865, intorno alla proponibilità dei ricorsi dai provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per causa di utilità pubblica, certamente perchè riservate tali prescrizioni *al Regolamento finora non pubblicato*, bisognava secondo i principii generali del diritto e il disposto dell'art. 3 delle disposizioni preliminari al Codice civile riferirsi alle leggi affini, le quali dai provvedimenti delle Autorità inferiori ammettono tutte il ricorso all'Autorità gerarchica immediatamente superiore, salvo pochissimi casi, espressamente determinati dalle leggi medesime.

Infatti non è dal silenzio della suindicata Legge che si può arguire la esclusione del diritto al ricorso in via gerarchica, imperocchè le restrizioni ai diritti dei cittadini non si presumono, ma devono essere tassativamente dichiarate dalle leggi.

Tanto meno poi crediamo che quella esclusione si possa ammettere quale conseguenza dell'erronea interpretazione data dal Ministero all'art. 19 della Legge 25 giugno 1865. Infatti col citato articolo, nè vengono conferiti al Prefetto poteri discrezionali e giurisdizionali diversi da quelli che ha in tutti gli altri servizi di amministrazione, nè sono affatto chiamate definitive le sue risoluzioni, come in senso opposto alla parola e al concetto della Legge ha rite-

elettrici si può considerare come opera di pubblica utilità; per cui la infissione dei sostegni dei fili deve essere sopportata dai proprietari delle case, come è sopportata quella dei sostegni dei fanali per la pubblica illuminazione.

nuto il Ministero. Prescrivendo invece la Legge, che quando il Prefetto riconosca insussistenti le opposizioni contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, può respingerle definitivamente, ha inteso senza dubbio di determinare la natura del provvedimento che in tali casi deve prendere il Prefetto, definitivo cioè e non istruttorio, come gli altri che pure in precedenza la Legge ha ravvisati indispensabili, quali l'avviso dell'ufficio del Genio civile e del Consiglio di Prefettura; non ha inteso però nè poteva intendere di dar forza di giudicato inappellabile a quel genere di provvedimenti, e di precludere l'adito al ricorso in via gerarchica, anche quando si trattasse come nel caso dei signori Borselli, di correggere errori manifesti, e di ristabilire la competenza a risolvere peculiari questioni dalla Legge deferite tassativamente al Ministero e non al Prefetto.

Si aggiunga che il ricorso a S. M. ai termini dell'articolo 9, numero 4, della Legge 20 marzo 1865, allegato *D*, è un rimedio straordinario, esperibile secondo la intelligenza dello stesso articolo, e per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, solo quando siano esauriti i mezzi ordinari in via gerarchica; d'onde, nel caso dei signori Borselli, la necessità assoluta imprescindibile del ricorso al Ministero.

Circa poi al ricorso proposto anche ai termini dell'art. 374 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, crediamo che il Ministero si sia bene apposto nel dichiararlo irricevibile, però in quanto concerneva decisioni prese dal Prefetto in forza della Legge 25 giugno 1865, per non confondere, come giustamente ebbe ad osservare, gli scopi, gli effetti e la economia delle due leggi; non così in quanto era pure diretto a ottenere l'emenda di altre decisioni prese dallo stesso Prefetto in forza della prima di dette leggi. Per fermo se ricorreva la simultanea applicazione di entrambe, e dal Prefetto furono simultaneamente applicate, sebbene in modo erroneo, perchè, come si è innanzi accennato anche per la Legge 20 marzo 1865, ritenne in senso opposto alla vera intelligenza degli art. 225 e 263 « che le ferrovie pubbliche erano dichiarate opere di pubblica utilità dal citato art. 225, in guisa che per la Napoli-Baiano non era più necessaria la speciale espressa dichiarazione di pubblica utilità », non comprenderemmo come detta Legge, applicata erroneamente dal Prefetto per respingere le fondate opposizioni dei signori Borselli, non fosse più applicabile per la proposizione del ricorso in via gerarchica ai termini dell'art. 379 della Legge medesima.

Sulla 3.^a — Siamo d'accordo col Ministero fino al punto di ritenere che le distanze fra i binari delle ferrovie e le proprietà laterali dei privati debbono essere regolate dalla Legge principalmente nell'interesse della pubblica sicurezza, e che il regolarle compete alla pubblica Amministrazione.

Non crediamo però che quell'interesse sia esclusivo per la pubblica sicurezza, in modo da escludere affatto l'interesse e il diritto dei privati di chiedere e

Passaggio: indennità. — Ove per effetto di espropriazione per causa di pubblica utilità rimanga soppresso un passaggio sui beni espropriati, l'espropriante non incontra per ciò verun rapporto diretto con colui che aveva il diritto di passaggio: questi non ha ragione che contro l'espropriato (articolo 27 della Legge 25 giugno 1865).

In tale caso, trattandosi di passaggio che può essere trasferito senza grave incomodo dal fondo dominante e servente, le spese del trasferimento sono a carico dell'espropriato, salvo rimborso verso l'espropriante, a meno che questi preferisca eseguire esso stesso le opere necessarie (articolo 45 della citata Legge).

Non osta che queste opere non siano indicate nella perizia (citato articolo 45, ultimo alinea) (sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 ottobre 1884; Rebora contro Guelpa e Città di Biella; *La Giurisprudenza*, 1884, n. 49).

Perizia di indennità: opposizione; termini. — Anche all'espropriante compete il diritto di opposizione alla perizia di indennità, nel termine dei 30 giorni fissato dall'espropriato, e col termine della domanda riconvenzionale e della difesa se la perizia fu già dall'espropriato resa una *res litigiosa*, nè il deposito del prezzo è una sua accettazione, avvenendo per decreto del Prefetto.¹

La giusta indennità, che lo Statuto ed il Codice civile ac-

ottenere che le controverse distanze fossero determinate dal Governo, specialmente quando nella costruzione di nuove ferrovie sorgesse questione sull'interpretazione delle relative disposizioni di legge. Nel caso concreto volendosi dalla Società della Napoli-Baiano costruire la ferrovia a pochi centimetri di distanza dai fondi del signori Borselli, e quasi a ridosso di un loro fabbricato, ci sembra che fosse fondato l'interesse e il diritto di essi di ricorrere in via amministrativa, al fine di ottenere che le controverse distanze venissero a norma di legge determinate dal Ministero.

Sulla 4.^a — Dividiamo l'avviso del Ministero nell'ammettere che il diritto di retrocessione il quale possa competere ai proprietari espropriati sulla parte degli stabili non occupati, abbia a soggiacere agli effetti di una nuova espropriazione per causa di utilità pubblica. Riteniamo poi, che a tal fine, quel diritto debba essere sottoposto al procedimento della nuova espropriazione come qualsiasi diritto reale senza di che gli atti non sarebbero regolari.

Concludiamo, esprimendo l'opinione che il provvedimento del Ministero, sia in più punti errato in fatto e in diritto, e come tale sia revocabile dietro ricorso a S. M.

¹ Vedi il *Dizionario amministrativo*, n. 7994 e seguenti.

cordano all'espropriato per utilità pubblica, è poi dalla Legge 25 giugno 1865 determinata nel valore commerciale della cosa, da ripristinare con questo il patrimonio dell'espropriato, e comprendendovi quindi l'indennità del maggiore valore di una casa per la bottega di caffè, ivi esercita, non comprende tuttavia le spese di trasporto di mobili e dell'abitazione, nè il danno od il lucro cessante di non avere trovato nelle vicinanze un'altra casa uguale (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 19 agosto 1884; Bovi contro Comune di Verona; *Temi Veneta*, 1884, p. 519).

Perizia giudiziale: diritto dell'espropriato di far determinare le indennità con essa, anche dopo il termine dell'articolo 51 della Legge 25 giugno 1865. — Pronunciata con Decreto del Prefetto la espropriazione di uno stabile e fissata la indennità da corrispondersi all'espropriato, con intimazione a questo che non dichiarando per iscritto nel termine prefissogli dal Decreto stesso, se accetti quanto venne con esso stabilito « sarà considerato come dissenziente e si provvederà a suo tempo, previo l'esperimento delle prescritte formalità, al deposito di detta indennità, salvo a lui di provvedersi davanti ai Tribunali competenti », l'espropriato non decade dal diritto di recusare la indennità assegnatagli e di farla determinare con perizia giudiziale anche dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 51 della Legge 25 giugno 1865.

Persona incapace di alienare: espropriazione del fondo a quella spettante; formalità. — Allorchè fu ordinata la espropriazione di un fondo spettante a persona incapace di alienare, come sarebbe un minore, od un'Amministrazione comunale, e che l'indennità fu legalmente stabilita, non è necessario di produrre l'autorizzazione di alienare. L'indennità rimane definitivamente fissata nella somma che fu dal perito giudicata, tra capitale ed interessi decorsi dal giorno della occupazione di fatto (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 16 febbraio 1849).

Non è necessaria una deliberazione del Consiglio di famiglia per le alienazioni di cui trattasi, non essendo esse volontarie (Mon. 3 marzo 1841; HERSON, op. cit., p. 58).

Nell'interesse dei minori e delle altre persone indicate nell'articolo 58 della Legge, l'accettazione delle indennità dev'essere autorizzata dal Tribunale del luogo della situazione dei beni, non trattandosi qui di un caso ordinario di amministrazione.

Pei beni dei Comuni, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi, sono soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa).

Piani dei lavori: tracciamento. — Per tracciare i piani dei lavori a traverso i beni dello Stato o di stabilimenti pubblici, gli ingegneri si devono concertare coi guardiani o coi capi, e, occorrendo, devono reclamare l'intervento del Prefetto od anche quello del Ministro (Circolare del Ministero francese dei Lavori Pubblici, 8 giugno 1830).

Se non che ove i terreni appartengano a privati, gli agenti dello Stato o della compagnia concessionaria dei lavori debbono essere latori di ordini dei loro superiori e dell'Autorità amministrativa competente, cioè, del Ministro dei Lavori Pubblici (CORMENIN, *Quest. di dirit. amm.*, t. III, p. 435 e seg.), per esibirsi al possessore od al proprietario del fondo, che, senza ciò, avrebbe il diritto di interdirla loro l'entrata. Però, dopochè cotesta regolare autorizzazione è stata dimostrata, deve esserne libero l'accesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Francia, 4 marzo 1825; SIREY).

Il geometra che accede sopra i fondi del privato per l'elevamento dei piani, non può essere accusato dal proprietario, per sentirsi condannato a cessare dai lavori, per la ragione di aver violata la proprietà: perocchè le operazioni preparatorie e di arte non impegnano in veruna guisa la quistione di proprietà (MACAREL, *Cons. di Stato*, t. XXV, p. 603).

Codeste operazioni non apportano nessun disturbo al pacifico possessore (DELALLEAU, *Traité d'expropriation pour cause d'utilité publique*).

Piani di massima e piani particolareggiati delle opere, per le quali si domanda la dichiarazione di pubblica utilità: pubblicazione (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 7 aprile 1874). — Chi attentamente si faccia ad esaminare la procedura tracciata dalla Legge 25 giugno 1865 per ottenere facoltà di espropriare beni o diritti per causa di pubblica utilità, di leggieri avverte, come il Legislatore abbia providamente ammessi due metodi diversi d'inchiesta, pur lasciando libera la scelta fra l'uno e l'altro.

Infatti nello stabilire le regole generali, la Legge ha in principio ritenuto, che della utilità ed importanza dell'opera da farsi si possa recar giudizio indipendentemente dalla conoscenza esatta dei beni da espropriarsi.

Poscia ha considerato come talvolta si possa ad un tempo descrivere con ogni particolare tanto l'opera, per la quale si voglia dichiarata la pubblica utilità, quanto i beni dei quali occorra l'espropriazione.

Perciò ha ammessi due sistemi d'inchiesta: per il primo, basta che sia presentato e pubblicato un piano di massima dell'opera per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità (articolo 3, 4 e 5), ma ottenuta questa, devesi fare la pubblicazione del piano particolareggiato (articolo 16, 17, 18 e 19); per il secondo sistema invece è concesso (articolo 21) di presentare e pubblicare immediatamente il piano particolareggiato, sul quale raccogliere le osservazioni degli interessati non solo sulla utilità dell'opera (articolo 5), ma anche sul tracciamento e sul modo di esecuzione dell'opera stessa (articolo 19).

Tutte le volte quindi, che si abbia un piano particolareggiato di esecuzione in luogo di un piano di massima, una sola pubblicazione vale per far risolvere ogni questione tecnica ed amministrativa; e, dopo ottenuta la dichiarazione di pubblica utilità, altro non rimane che la offerta del prezzo mediante la pubblicazione prescritta dall'articolo 24.

Ma invero ho dovuto riconoscere, che di questa facilitazione accordata dalla Legge rare volte si usa dai Comuni, e dagli altri Corpi morali; mentre potrebbero giovarsene principalmente per talune specie di opere, quali sono i cimiteri, le case comunali, gli allargamenti delle vie, le aperture di piazze, ecc., in tutti quei casi insomma nei quali l'opera è ristretta ad un breve e determinato perimetro, ed i beni da occuparsi sono conosciuti.

Nel richiamare su di ciò l'attenzione dei signori Prefetti, io credo che importi il far presente ai Municipi come nella maggior parte dei casi, loro convenga di commettere ai periti un progetto definitivo o piano particolareggiato, anzichè un piano di massima, per le opere, di cui vogliono riconosciuta nelle forme di Legge la pubblica utilità, a fine di risparmiarsi e tempo e spese.

Secondo l'articolo 16 della Legge, il piano particolareggiato, oltre al contenere le indicazioni e le prescrizioni tecniche ed amministrative per l'esecuzione, deve descrivere: « ciascuno dei terreni od edifizii, di cui l'espropriazione si stima necessaria, indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa, ed il nome e cognome dei pro-

prietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria. »

Ma quando si adotti la procedura abbreviata, permessa dall'articolo 21 della Legge, fa d'uopo nell'avviso da pubblicarsi esplicitamente dichiarare, che il piano depositato è piano particolareggiato, e che si ammettono le osservazioni degl'interessati a norma degli articoli 5 e 18 della Legge. Senza questa dichiarazione nell'avviso, la procedura d'inchiesta devesi per ogni effetto considerare unicamente diretta ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, e l'espropriante ha poi dopo il Decreto a promuovere una seconda pubblicazione per adempiere alle prescrizioni dell'articolo 17 della Legge.

Prego i signori Prefetti a voler comunicare queste avvertenze ai Comuni, e ad averle presenti nell'esame delle domande per dichiarazioni di pubblica utilità.

Piani parcellari: come devono essere. — I piani parcellari non debbono essere necessariamente la riproduzione esatta e senza modificazione veruna del piano generale, che ha servito di base alle prime operazioni: basta che questi piani abbiano ricevuto l'approvazione dell'amministrazione (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 6 gennaio 1836; SIREY).

Per la formazione di tali piani può farsi uso di piani elevati per lavori anteriormente fatti, aggiungetevi tutte le altre particolarità che vengono richieste dall'espropriazione che ne occupa. Questa anzianità dei piani non costituisce un motivo di nullità della procedura dell'espropriazione, per la quale la produzione dei piani è uno degli elementi (Sentenza della Corte citata, 10 agosto 1841; Ivi).

Piani regolatori. — Approvato il piano regolatore di una città, i proprietari delle aree o degli edifizii, nelle costruzioni come negli ampliamenti delle loro proprietà, hanno da rispettare le linee e le prescrizioni del piano medesimo, salvo, caso per caso, a risolvere se il rispetto si estenda pur anche alle costruzioni cominciate quando si è pubblicato il piano. (Parere di massima dato dal Regio Avvocato Generale Erariale nella sua speciale competenza a senso dell'articolo 5 del Regolamento 16 gennaio 1876; Relazione sul servizio delle Avvocature erariali, 1883, pag. 76.)

Piano di esecuzione: approvazione. — Coll'articolo 17 della Legge 25 giugno 1865 si dispone che il piano di esecu-

zione dev'essere approvato dall'Autorità competente prima del deposito e della pubblicazione, e dall'articolo 19 della Legge stessa si rileva chiaramente che tale Autorità non è sempre il Prefetto. Laonde l'Autorità di cui è parola al suddetto articolo 17 può essere diversa dal Prefetto, cioè, dev'essere quella che ha dichiarato l'opera di pubblica utilità.

Piano di esecuzione: pubblicazione. — La pubblicazione del piano di esecuzione è una formalità essenziale sotto pena di nullità ¹ (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 6 gennaio 1836; SIREY).

Piano particolareggiato: approvazione; questione di competenza. — Sollevatasi la questione circa alla competenza nell'approvazione del piano dettagliato di esecuzione dell'opera, il Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 gennaio 1868 esternò il parere che l'autorità di cui è parola nell'art. 17 della Legge, ² può essere diversa dal Prefetto, dovendo essere, come abbiamo già detto di sopra, quella stessa che ha dichiarato l'opera di pubblica utilità. Infatti coll'articolo sopra citato si dispone, come osserva il Consiglio di Stato nel parere predetto, che il piano di esecuzione deve essere approvato dall'Autorità competente, prima del deposito e della pubblicazione, e dal successivo articolo 19 si rileva ad evidenza che codesta Autorità non è sempre il Prefetto.

E nel vero l'articolo stesso dispone che la decisione sulle osservazioni, che in seguito al deposito del piano di esecuzione, siano dirette contro le regolarità degli atti, compete in tutti i casi al Prefetto, che pronuncia, udito il Consiglio di Prefettura; ma se le osservazioni riguardano il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il Prefetto deve esaminare se sono meritevoli di considerazione, e decretare le modificazioni necessarie al progetto, nel caso che questo sia stato da lui approvato, e negli altri casi deve limitarsi a decretarne il rinvio per la relativa decisione dell'Autorità da cui fu impartita l'approvazione.

Piante di pioppo. — Se le piante esistenti nella zona espro-

¹ È una formalità sostanziale, osserva HERSON nella sua opera testè citata, poichè in seguito alla pubblicazione del piano di esecuzione, ove sono sviluppati i lavori da farsi, le parti interessate possono fare le loro osservazioni.

² È inutile avvertire che questa è la legge che regola l'espropriazione per causa di pubblica utilità emanata il 25 giugno 1865.

priata sono di pioppo, e da esse l'espropriato possa ricavarne un utile trapiantandole, si deve ritenere come giusta la detrazione del loro valore (V. anche *Alberi*).

Presa di possesso: quando ha luogo. — In Francia, ove la legge sulla espropriazione non è basata su di un sistema di decentramento, ma avendo una procedura molto intricata, sia per la dichiarazione di pubblica utilità, sia per l'intervento di svariati corpi, onde constatarla, sia pel pagamento delle indennità, non è concesso al Prefetto di dichiarare che la presa di possesso abbia luogo immediatamente, ma deve indicare nel suo decreto l'epoca nella quale sarà necessario di prendere possesso dei terreni.

Se il Prefetto mancasse a questa disposizione di legge, il Tribunale non potrebbe confermare la sua decisione, senza dare adito a cassazione (CARTA, articolo 9; Sentenza della Corte di Cassazione francese, 28 gennaio 1834; SIREY).

Proprietà contigue alle strade pubbliche comunali. — Nel concetto della legge sulla espropriazione per utilità pubblica sono compresi, oltre l'occupazione materiale delle proprietà, anche le modificazioni e restrizioni a queste arrecate per utilità pubblica, e questi deprezzamenti che derivano alle proprietà contigue alle strade comunali da opere fatte dai Comuni devono tenersi a calcolo.

Devono però in via di compenso tenersi anche a calcolo i contemporanei vantaggi e benefizii diretti e speciali derivanti ai proprietari contigui dall'opera intrapresa, e questi vantaggi si devono detrarre dall'ammontare del risarcimento dovuto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 8 marzo 1882).¹

Reclami dei proprietari espropriati: novella perizia formante stato per le indennità. — Quando sul reclamo dei proprietari espropriati, per cui è assegnato un termine, si dà luogo a novella perizia, i risultamenti di questa fanno stato per le indennità, mentre solamente quando il termine trascorra senza chè sia proposto verun reclamo, la indennità si avrà per definitivamente stabilita nella somma risultante dalla prima perizia.

Regolamenti edilizii. — Il regolamento edilizio non deve dar norma sulla facoltà di espropriare, provvedendo la legge spe-

¹ Decisioni conformi: Sentenze della Corte d'Appello di Torino, 18 giugno 1880 e di Catania 17 ottobre 1881; Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 19 aprile 1875.

ciale: il regolamento non può che riferirsi alla legge stessa (Pareere del Consiglio di Stato, 16 aprile 1873).

Requisiti per applicare l'articolo 41 della Legge speciale; deprezzamenti arrecati alle proprietà private per lo abbassamento di livello stradale. — Per applicarsi l'articolo 41 della Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità bisogna che la contro opposizione del maggior valore al danno si verifichi in ogni singolo corpo, di cui parte è espropriata e parte è rimasta al proprietario: di guisa che se diversi sono i fondi e diversi i proprietari, non ha luogo compensazione tra il vantaggio e il danno.

Lo stesso è pel caso in cui i diversi fondi od edifizii appartengano allo stesso proprietario.

Sono applicabili le norme che regolano la espropriazione per pubblica utilità anche quando si versi in tema di deprezzamento arrecati alle proprietà private per lo abbassamento di livello di una strada, pel quale si rendano necessarie opere di riaccordo.

Così decisero la Corte d'Appello di Catania colla sentenza 17 ottobre 1881 e la Corte di Cassazione di Torino colla sentenza 8 marzo 1882.

Retrocessione dei fondi non occupati; ragioni del disposto della Legge. — La Legge del 25 giugno 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità dispone all'articolo 60 che dopo la esecuzione di un'opera di pubblica utilità; se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette in tutto od in parte la preveduta destinazione gli espropriati hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.

Questo diritto non è perento fino a che non siansi adempiute le formalità volute dal successivo art. 61 di quella Legge e siano scorsi i termini ivi stabiliti.

Il prescritto del detto articolo 60 è concepito in termini generali e si applica a tutti i fondi acquistati per l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, e comprende tanto il caso in cui l'acquisto abbia avuto luogo in seguito ad accordo fra le parti sul prezzo, quanto il caso in cui non avendo potuto aver luogo l'accordo siasi dovuto divenire all'espropriazione forzata.

Se la parola della legge che fa cenno dell'acquisto e non d'espropriazione comprende evidentemente due casi, ad ambedue si estende a più forte ragione lo spirito di essa, perchè sarebbe ingiusto privare un proprietario del diritto alla retrocessione solo

perchè si piegò bonariamente a convenire sul prezzo, e non rese necessario l'esaurimento di tutte le pratiche dalla legge prescritte quando l'accordo non ha potuto verificarsi (Parere del Consiglio di Stato, 23 maggio 1878).

Retrocessione dei fondi non occupati; contestazioni fra l'espropriante e l'espropriato sulla proprietà del fondo.

— La retrocessione dei fondi espropriati non occupati per la esecuzione delle opere di pubblica utilità, per l'articolo 60 della Legge 25 giugno 1865 è subordinata alla condizione che gli espropriati o gli aventi ragione da essi abbiano la proprietà dei beni, da cui fu staccato il fondo espropriato.

Se nascessero contestazioni fra l'espropriante e l'espropriato circa la libera proprietà del fondo espropriato ed il diritto dell'espropriato di riavere il fondo espropriato, non è competente a deciderle l'Autorità amministrativa.

Servitù legale: Perizia; Motivi. — Nel caso di espropriazione parziale per causa di pubblica utilità, nel determinare l'indennità non può tenersi conto del danno che dalla costruzione dell'opera pubblica deriva alla parte del fondo non espropriato, quando non si tratta di danni speciali a quel fondo, ma di danni comuni a tutti i fondi vicini alla detta opera, pei quali nessuna indennità è dovuta (art. 40, 41, 46 della Legge 25 giugno 1865).

In ispecie: compiutasi la espropriazione per la costruzione di un cimitero, non è dovuta indennità per la servitù legale che, alla parte di fondo non espropriata rimane imposta, di non potersi ivi, come nei fondi tutti contigui al cimitero per una zona di ducento metri, fabbricare, nè escavare pozzi (art. 65 del Regolamento 6 settembre 1874)¹ (Sentenza della Corte di Cassazione

¹ È questione dibattuta di vedere se l'indennità di cui all'art. 46 della Legge di espropriazione per utilità pubblica sia dovuta solo a chi non soffre espropriazione o spetti anche a chi subì una espropriazione parziale, e pei danni che dall'opera pubblica derivano alla parte non espropriata.

Però, ammessa anche la soluzione affermativa dell'accennata questione, secondo la prevalente giurisprudenza non deve dimenticarsi che l'art. 46 non attribuisce indennità per ogni danno che derivi dall'opera pubblica, ma soltanto per quelli consistenti nella imposizione di servitù o nella perdita o diminuzione di un diritto, il tutto come conseguenza diretta della costruzione dell'opera pubblica.

Ma se si tratta di un danno, sia pure l'imposizione di una servitù, che non sia per sua natura inerente a quell'opera, e sia invece imposto da leggi di polizia o da altre leggi d'ordine pubblico, allora non può più parlarsi d'indennità di espropriazione: il danno e la servitù vi sarebbero ugualmente se nessuna

di Torino, 31 dicembre 1885; MONTANARI contro Comune di San Prospero; *La Giurispr.*, 1886, n. 4).

Sottosuolo: Costruzione di galleria ferroviaria; Cava di granito; Indennità. — La costruzione d'una galleria ferroviaria nelle viscere di un monte, allorchè non impedisca in alcun modo il godimento del fondo sovrastante, non costituisce una espropriazione parziale del fondo stesso, e non attribuisce conseguentemente al proprietario alcun diritto d'indennità.¹

Neppure per la scoperta di un giacimento o cava di granito nel monte e per l'esportazione di una certa quantità di materiale, il proprietario può nel detto caso, pretendere una indennità, se, non solo egli non esercitava quella cava, ma ne ignorava perfino l'esistenza, e d'altra parte non risulti in fatto che l'eseguito traforo della galleria gl'impedisca per l'avvenire di praticare escavazioni nel suo fondo² (Sentenza della Corte d'Appello di Catan-

espropriazione si fosse fatta e l'opera si fosse costrutta dall'Amministrazione su terreno già suo proprio; il danno non avviene allora dal fatto dell'Amministrazione espropriante, ma dalla legge, e così dal potere politico: onde l'indennità non è dovuta se la legge stessa nell'imporre l'aggravio non la attribuisce espressamente. Si entra allora nell'eccezione dettata dallo stesso sopra detto art. 46, cioè « le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali ».

Così se viene costrutta un' opera militare, i terreni circostanti rimangono soggetti alle servitù militari, senza che sia dovuta nessuna indennità (Cassazione di Torino, sentenza 27 dicembre 1879, contro Ministero della guerra - Antona Traversi; *La Giurispr.*, XVII, 109; Cass. di Roma, sentenza 21 giugno 1880 contro Perozzi - Finanze; *Annali della giur. ital.*, XIV, I, 409).

Analogo è il caso della costruzione di un cimitero, per il quale tutti i terreni compresi in una zona di 200 metri rimangono sottoposti alle servitù stabilite dalle leggi sanitarie, ed in particolare dal regolamento 6 settembre 1874; nessuna indennità è dovuta per questo (Cassazione di Firenze, sentenza 14 febbraio 1881 contro Cini - Comune di Casellina; citati *Annali* XV, I, 101; Cassazione di Torino, sentenza 13 febbraio 1883 contro Bellaganiba - Comune di Camogli; *Giurispr.* XX, p. 369).

Ed è poi manifesto che se in questo ed altri simili casi non è dovuta alcuna indennità ai proprietari contigui all'opera pubblica, i quali per essa non subiscono alcuna espropriazione, neppure può attribuirsi a quegli altri che subiscono una espropriazione parziale, e che vanno soggetti alle servitù legali sulla parte non espropriata, costoro quando siansi rimborsati del valore della parte espropriata sono ridotti alla condizione dei primi, e quindi non possono pretendere che nel computare l'indennità per la espropriazione parziale si tenga conto degli aggravii che per virtù di legge vengono a colpire la parte non espropriata.

^{1,2} « ... Gli autori stranieri, osserva il *Foro*, sono concordi nell'ammettere che l'esistenza di miniere o cave in esercizio nel fondo soggetto ad espropria-

zaro, 4 agosto 1884; Ministero dei Lavori Pubblici contro FAZANI e SOGNO; *Foro Italiano*, 1884, n. 15-16).

Indennità. — Nell'indennità per espropriazione per causa di pubblica utilità non possono computarsi le costruzioni fatte dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, e molto meno quelle fatte dopo l'esecuzione dell'opera pubblica (articolo 43 della Legge 25 giugno 1865).

zione deve pure essere tenuta a calcolo per un adeguato aumento dell'indennità. Nemmeno questa massima può per sè stessa essere revocata in dubbio; laonde ci limitiamo in proposito ad osservare come essa dovrà essere posta in relazione con le disposizioni speciali delle varie leggi, dalle quali, nelle diverse Provincie del Regno, la concessione e l'esercizio delle miniere e cave è regolato.

« Si questiona tuttavia per sapere se il prezzo dei fondi espropriati debba essere aumentato del pari nel caso in cui sia nota prima dell'espropriazione l'esistenza di ricchezze minerali nel sottosuolo, ma non siasi posto mano ancora alla loro escavazione, nè siasi ottenuta la necessaria autorizzazione, di guisa che non si abbia ancora una vera miniera o cava in attività di esercizio.

« L'affermativa è generalmente seguita, e crediamo a ragione; dappoichè la proprietà fondiaria comprende il suolo e il sottosuolo, e si vede di leggieri, che la possibilità di usufruire di quest'ultimo non potrebbe non essere presa in considerazione in un volontario contratto di compra e vendita.

« Si noti del resto essere la questione tutta di fatto ed essere dovuto anche qui un prezzo maggiore solamente per il maggiore apprezzabile valore dell'immobile, non per i vantaggi puramente ipotetici che il proprietario potrebbe ritrarne. Egli è perciò che reputiamo essersi giustamente giudicato che per l'espropriazione di un terreno roccioso non deve attribuirsi se non un'indennità corrispondente al suo stato attuale, la quale abbia per unica base un riguardo equitativo al diritto di proprietà, e che quindi non è dovuto compenso alcuno per l'asserita mancata speculazione del possibile scavamento di pietre da costruzione (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 6 ottobre 1884; *Giurisprudenza italiana*, XVI, 2, 266).

« Insistiamo poi sul concetto già accennato che l'esistenza delle materie minerali deve essere conosciuta prima dell'espropriazione; chè, se esse venissero alla luce posteriormente, come, supponi in causa dell'esecuzione della stessa opera di pubblica utilità, niun maggior compenso sarebbe dovuto al proprietario; e ciò in applicazione del ripetuto principio che, cioè, il prezzo dei beni espropriandi debba essere commisurato sul loro valore al momento dell'espropriazione. È certo infatti che le ricchezze esistenti nel sottosuolo, ma ignote ancora, non aumentano il valore del fondo, nè sarebbero state prese in considerazione in una vendita liberamente stipulata.

« Alla stessa conclusione si arriva eguagliando la scoperta del minerale al caso del tesoro, il quale appartiene all'espropriante se venuto in luce dopo che la proprietà dell'immobile era passata in sue mani. » (*Commento alla Legge sulle espropriazioni per pubblica utilità* dell'avv. SABBATINI, vol. I, p. 373 e seg.).

In ispecie: il proprietario della superficie nel cui sottosuolo si è costruita una galleria ferroviaria ed a cui non sia ancora stata corrisposta l'indennità, non ha diritto, quando venga a chiederla in appresso, di far computare in essa i danni per costruzioni da lui intraprese nel proprio suolo dopo compiuta la ferrovia, e che abbia dovuto interrompere ed abbandonare a cagione della sottostante galleria e delle relative servitù (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 19 maggio 1886; DELPINO *contro* Ferrovie Alta Italia; *La Giurispr.*, 1886, n. 24).

Stato: Espropriazioni nel suo interesse; pagamento delle indennità; se richiedesi il preventivo voto del Contenzioso finanziario. — Dalla Prefettura di Genova fu fatto il quesito al Ministero dell'Interno, se in forza dell'articolo 55 della Legge 25 giugno 1865, il Prefetto abbia facoltà di autorizzare, udito il Consiglio di Prefettura, il pagamento delle somme depositate per le indennità al proprietario espropriato, anche quando si tratti di espropriazioni seguite non già nell'interesse dei Comuni o delle Provincie, ma bensì nell'interesse dello Stato, ovvero si debba in quest'ultimo caso richiedere il preventivo voto favorevole del Contenzioso finanziario, a senso del Regio Decreto 9 ottobre 1862, n. 915.

Su questo quesito il Consiglio di Stato, nella seduta del 21 maggio 1867, opinò che quantunque la espropriazione abbia luogo nell'interesse dello Stato, possa il Prefetto uniformarsi all'articolo 55 della citata Legge, senzachè sia necessario il preventivo parere dalla Direzione del Contenzioso finanziario.

Espropriazioni nel suo interesse esclusivo: bollo e registro; procure per la riscossione della indennità (Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, 29 settembre 1886). — È stata fatta questione se l'esenzione dalle tasse e diritti dei certificati ipotecarii e catastali occorrenti pel pagamento del prezzo di beni espropriati a causa di pubblica utilità nell'interesse esclusivo dello Stato, di che nelle normali 158 del Bollettino demaniale dell'anno 1884,¹ sia applicabile anche alle procure poste in essere dallo espropriato per riscuotere la dovutagli indennità per mezzo di terza persona.

¹ Vedi il *Manuale degli amministratori comunali e provinciali*, 1883, pag. 291; 1884, pag. 257.

Questa Direzione generale, su conforme parere della Regia Avvocatura generale erariale, ha ritenuto che la suddetta esenzione dalle tasse non possa estendersi alle indicate procure, perchè esse a differenza dei certificati ipotecari e catastali, non sono di atti indispensabili al pagamento del prezzo di espropriazione. Non è infatti la necessità che obbliga la parte espropriata a ricorrere al mandato ed a farsi rappresentare per ricevere il pagamento; ma è la sua opportunità di valersi di questo mezzo per liberarsi per volontà propria dalla presentazione personale.

Le dette procure pertanto debbono essere compilate sulla carta da lire 2 se speciali per un solo atto e contratto da consumarsi in unico contesto, e sulla carta da lire 1 coll'obbligo della registrazione entro venti giorni dalla loro data, se riguardano più atti distinti, che si compiono separatamente e per contesti diversi, sebbene concernenti lo stesso affare.

Strada di accesso ad una cava di marmo. — Una strada di accesso ad una cava di marmo di proprietà privata non può essere dichiarata di pubblica utilità, ove non concorra l'utilità sociale ed il generale interesse.

Strada di accesso ad un bosco pel trasporto di legnami. — Una strada che abbia per iscopo di rendere accessibile un bosco pel trasporto di legnami, siccome concorre a trasformare nell'industria forestale un nuovo elemento di vita, contribuendo a rendere commerciabili proprietà e prodotti, può essere dichiarata di pubblica utilità.

Strade comunali: ampliamento. — La denominazione di strade comunali non devesi intendere in senso ristretto, ma sotto di essa vogliono pure comprendere le strade private gravate di servitù a favore del pubblico: e perciò qualora si tratti di addivenire all'ampliamento o sistemazione di una di queste strade, può il Comune procedere nella stessa guisa che se si trattasse di strada comunale (Decisione ministeriale 11 marzo 1854).

Strade comunali obbligatorie: Accettazione delle offerte; condizioni; occupazione; indennità; muri; ricostruzione; retrocessione delle parti espropriate non più necessarie. — Per l'accertazione delle offerte e indennità dovute dai Consorzi costituiti nel fine di provvedere alla costruzione delle strade obbligatorie, non è prescritta alcuna forma speciale, essendosi invece mirato allo scopo di avere un'accettazione risultante da prova scritta.

L'accettazione delle indennità può essere subordinata agli effetti delle osservazioni presentate nell'atto istesso d'accettazione.

Quando la offerta fatta con gli elenchi designati nell'articolo 24 della Legge sulle espropriazioni per pubblica utilità sia stata accettata, ovvero la somma delle indennità siasi stabilita mercè amichevoli accordi, giusta gli articoli 26, 27 e 28, e quando siasi pagata o depositata ai termini dell'articolo 30, al Prefetto non rimane altro compito che quello di autorizzare la immediata occupazione dei fondi. Quando invece siavi mancanza dell'accettazione e dell'accordo, è mestieri provocare dal Tribunale (art. 31 e 32) la nomina di uno o tre periti per la determinazione delle indennità dovute, ed è solo in seguito a codesta determinazione che il Prefetto può autorizzare l'occupazione dei beni.

Chi prima dell'espropriazione possedeva un fondo cinto e garantito da muri, ha ragione di pretendere, che la parte di fondo rimastagli sia dalla causa espropriante egualmente garantita.

La retrocessione dei fondi non occupati nella esecuzione delle opere di pubblica utilità costituisce un diritto degli espropriati, e non mica un loro dovere (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 21 aprile 1884; *Pres. comm. Rocco; Est. cav. Sannia; Consorzio di Laviano e PUGLIESE; Gazzetta del Procuratore*, 1884).

In fatto — I tre Comuni della Provincia di Salerno denominati Santamenna, Laviano e Castelnuovo di Conza, costituiti in Consorzio per la costruzione della via S. Felice a Laviano, fecero eseguire il progetto correlativo, il piano particolareggiato e gli elenchi dei terreni da espropriarsi, che vennero pubblicati con la indicazione delle indennità ai proprietarii offerte.

Fra quei proprietarii eravi il signor GIUSEPPE PUGLIESE, il quale con due verbali del dì 11 agosto 1875 e del 19 ottobre 1878, dichiarò di accettare le indennità offertegli, salvo a rimanere i fondi garentiti come si trovavano, ossia con muri a secco od in fabbrica. I verbali furono sottoscritti dal Pugliese, nonchè dal segretario e dal presidente del Consorzio signor PIERANTONIO DE MAIO.

Con libello del giorno 8 giugno 1882 il signor Pugliese convenne innanzi al Tribunale di Salerno il signor Fedele De Chiara, ch'era succeduto al De Maio nella presidenza del Consorzio, e narrando i fatti ivi enunciati, aggiunse che il Consorzio non avea voluto compiere il debito suo ricostruendo i muri, e che perciò la proprietà era rimasta aperta con grave suo danno. Chiese quindi

che il Consorzio fosse condannato alla ricostruzione dei muri onde il suo fondo era cinto ed alla rivalsa dei danni.

Con dimanda riconvenzionale il Consorzio chiese che si dichiarasse la nullità dei due verbali per difetto di poteri nel presidente, che la dimanda del Pugliese fosse respinta, e che subordinatamente si nominasse un perito per valutare le quote occupate o da occuparsi, determinando, qualora ne fosse il caso, le opere e le spese di conservazione.

Il Tribunale adito, con sentenza del 26 giugno 1883, respinse l'istanza riconvenzionale, accolse quella principale, tranne quanto ai danni interessi, per i quali fece salvo a Pugliese l'esperimento di ogni dritto in separato giudizio, e condannò il Consorzio alle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza il Consorzio ha proposto appello principale, incidentale il Pugliese; e la Corte, ponderando le vicendevoli deduzioni, ha in dritto considerato:

Che tenendo presenti le varie disposizioni speciali vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, si scorge assai facilmente come per l'accettazione delle offerte e indennità dovute dai Consorzi costituiti nel fine di provvedere alla costruzione delle strade obbligatorie, non sia stato prescritta alcuna forma speciale, e siasi invece mirato allo scopo di avere un'accettazione risultante da prova scritta. Basta all'uopo leggere gli articoli 25 e 26 della Legge 30 agosto 1868, l'articolo 21 del Decreto 11 settembre 1870, e specialmente l'articolo 95 della Legge 25 giugno 1865 donde emerge che il legislatore non ha voluto se non che render certa ed irretrattabile l'accettazione dei proprietari, in maniera da evitare tardive respiscenze e possibili litigi. Ora se è così, e se dagli atti risulta pure che il presidente *pro tempore* del Consorzio signor De Maio, nel redigere i verbali del 1875 e del 1878, non determinò punto la somma d'indennità dovuta e Pugliese, ma si limitò a constatare l'accettazione di costui, è chiaro che la nullità dedotta per la persona innanzi di cui si eran redatti e per la pretesa convenzione non ha valore legale. Egli è vero che nel libello istitutivo dell'attuale giudizio Pugliese, parlando del prezzo di espropriazione, lo disse *di concerto determinato*; ma ove si ponga mente che l'offerta precedette i verbali, e che in quegli atti Pugliese dichiarò di voler accettare le offerte, è evidente che *il concerto* enunciato nella citazione non si riferiva, nè poteva riferirsi che a quello derivante dall'offerta e dall'accet-

tazione, e che il Presidente del Consorzio, anzichè stipular convenzione circa le indennità, si restrinse a costituire la prova scritta dell'accettazione.

Che non ha base più solida quanto il Consorzio vien deducendo circa la nullità dei verbali per la condizione apposta dal Pugliese all'accettazione in rapporto ai muri. L'articolo 25 della Legge 25 giugno 1865 dice esplicitamente che l'accettazione delle indennità può essere subordinata agli effetti delle osservazioni presentate nell'atto istesso; e ben a ragione, poichè non sarebbe stato nè giusto, nè utile pretendere un'accettazione pura e semplice, rendendo così impossibile al proprietario di esporre le sue ragioni e di venire ad un ragionevole accordo. Non è adunque a revocarsi in dubbio che il Pugliese, facendo rilevare il suo diritto ad ottenere che la parte non espropriata del suo fondo rimanesse nelle identiche condizioni nelle quali si trovava, usò di una facoltà consentitagli dalla Legge, e che il presidente De Maio, inserendo nel verbale quelle deduzioni di lui, non fece che compiere il suo dovere. È certo ugualmente che quelle osservazioni o condizioni non potevano obbligare il Consorzio, imperocchè nè la legge, nè la logica avrebbero permesso che l'ente espropriante dovesse, per solo volere del proprietario, e senza che si fosse stabilito il *vinculum juris* derivante dall'*in idem placitum consensus*, sottostare a condizioni più onerose di quelle offerte. Per codesta parte adunque la vera quistione della causa non sta nel determinare se i verbali del 1875 e del 1878, redatti legalmente e non racchiudenti cose contrarie alla legge, abbiano a reputarsi nulli. Essi sono validi, non come convenzione o transazione, imperocchè non avevano nè potevano avere gli elementi giuridici di tali contratti, ma quali atti dai quali rimase accertata la condizionata accettazione di Pugliese. Ciò che fa d'uopo, per la esatta soluzione della contesa, si è indagare se i fatti accennati posteriormente dimostrino che il Consorzio abbia aderito alle osservazioni ed alle pretensioni di Pugliese in guisa tale da non potere ora impugnarle senza contraddire il fatto proprio e la convenzione liberamente consentita.

Che sul proposito la tesi propugnata dal signor Pugliese è di un'evidenza irrecusabile. Per le leggi speciali di sopra citate, le quali pur provvedendo all'utilità generale e collettiva, vollero con la più gelosa cura garentire la inviolabilità dei domini privati, ed evitare la lesione del dritto dei proprietari, la cifra delle

indennità non può essere determinata che per accordo delle parti, ovvero per effetto di perizia giudiziale. Prima di por mano alla esecuzione dei lavori occorre fissare i terreni ed edifici da espropriare e le indennità da pagarsi agli espropriati. Al primo compito rispondono gli articoli 16 a 23, al secondo gli articoli 24 a 46 della Legge 25 giugno 1865. Quando la offerta fatta con gli elenchi designati nell'articolo 24 sia stata accettata, ovvero la somma delle indennità siasi stabilita mercè amichevoli accordi, giusta gli articoli 26, 27 e 28, e quando siasi pagata o depositata ai termini dell'articolo 30, al Prefetto non rimane altro compito che quello di autorizzare la immediata occupazione dei fondi. Quando invece siavi difetto dell'accettazione e dell'accordo, è mestieri provocare dal Tribunale (art. 31 e 32) la nomina di uno o tre periti per la determinazione delle indennità dovute, ed è solo in seguito a codesta determinazione che il Prefetto può autorizzare l'occupazione dei beni. Se questo è il sistema legislativo vigente in siffatta materia, sorge spontanea e chiara la conseguenza che qualora al Consorzio non fosse paruto opportuno e conveniente accogliere la proposta del Pugliese, ossia l'accettazione dell'offerta con l'obbligo della ricostruzione dei muri, avrebbe dovuto, prima di occupare i fondi e dar mano ai lavori, promuovere la perizia di sopra enunciata. Or se invece il Consorzio, a base di quei verbali nei quali era scritta la dichiarazione del Pugliese, chiese ed ottenne dal signor Prefetto il decreto col quale lo si autorizzava all'occupazione dei beni, se posteriormente lo fece trascrivere nell'ufficio delle ipoteche (art. 53) ed inserir per estratto nel giornale destinato alla pubblicazione degli avvisi giudiziarii della Provincia (art. 54), se procedette all'occupazione, e se infine iscrisse nel suo bilancio e rilasciò a favore di Pugliese il mandato di pagamento degli interessi dovuti sulla cifra d'indennità stabilita, non v'ha chi non vegga che il Consorzio, mercè quella serie di atti e di fatti enunciati, abbia irretrattabilmente accettato, sanzionato il contenuto di quei verbali, che ora in aperta contraddizione del fatto proprio, pretenderebbe di far dichiarare nulli ed inefficaci. Non giova il dire che l'accettazione del Consorzio potrebbe desumersi unicamente dalla esecuzione di ciò che nei verbali era consentito quanto ai muri, imperocchè il non aver provocata la perizia, ma invece il decreto di occupazione, la trascrizione di quel decreto, l'inserzione nel giornale, l'occupazione dei beni, la iscrizione degli interessi nel bilancio ed

il rilascio del corrispondente mandato, costituiscono fatti assolutamente incompatibili con la volontà di rifiutare l'adesione alle pretese del Pugliese e forniscono quindi certa e completa prova che per contrario il Consorzio volle prestar quell'adesione, dal che segue che non possa oggi venire ad impugnarla e a negarla. *Quod semel placuit, amplius displicere non potest*, e se le ragioni del Consorzio fossero state realmente ed in maniera irretrattabile pregiudicate, dovrebbe imputarlo a sè, e per esso a chi legalmente lo rappresentava, non mica a Pugliese, che si limitò ad esercitare il suo diritto.

Che a prescindere pure da tutto ciò, ed ammettendo in ipotesi che tutte le premesse considerazioni non potessero avere efficacia giuridica, il buon diritto del Pugliese troverebbe la sua base e la sua origine nella Legge, siccome a ragione i primi giudici han pure ritenuto. Quando v'ha necessità di procedere ad espropriazione per pubblica utilità, s'impone al privato, in vista dell'interesse generale, un sacrificio, poichè lo si costringe ad una alienazione. Tale sacrificio però non può essere esteso oltre i confini determinati da quel vantaggio generale, che ne costituisce la causa e la giustificazione insieme. Egli è perciò che principio fondamentale di tutto il sistema legislativo in codesta materia si è che, oltre l'alienazione coatta, il proprietario espropriato non debba, nè possa subire alcun detrimento, ed abbia diritto a pretendere che mercè il pagamento delle indennità il suo patrimonio rimanga nelle medesime condizioni nelle quali era prima dell'espropriazione. Or codesto fine non sarebbe raggiunto se, nel caso di una occupazione parziale, la indennità fosse limitata al solo valore della parte occupata, e non si estendesse alla rivalsa dei danni avvenuti per la parte non espropriata. L'art. 50 della Legge del 1865 è la espressione nitida e recisa di codesto concetto e giustifica pienamente le pretensioni del Pugliese, il quale prima dell'espropriazione possedeva un fondo cinto e garantito da muri, ed ha quindi ragione di pretendere che la parte di fondo rimastagli sia dal Consorzio, o a spese del Consorzio egualmente garantita.

Che l'asserzione del Consorzio, di essersi tenuta ragione della spesa necessaria per i muri nel determinare le indennità, non è stata in alcuna maniera dimostrata, è dedotta per la prima volta in grado di appello ed è contraddetta così dagli elenchi, nei quali unica è la cifra fissata per ogni metro di suolo soggetto ad espro-

priazione, come dai verbali del 1875 e del 1878 e dalle deliberazioni dello stesso Consorzio, nelle quali si dice che la spesa per la ricostruzione dei muri sarebbe ascesa alla cifra di L. 6000 circa, nella quale non potevano essere certamente comprese le poche centinaia di lire statuite come indennità.

Che dimostrata per tal modo la inattendibilità delle deduzioni principali del Consorzio, rimane a vedere solamente se il suo appello sia fondato in quanto alla dimanda subordinata, diretta ad ottenere che con una perizia si verifichi la estensione di terreni realmente occupata e la indennità corrispondente. Anche intorno a codesta tesi però il torto del Consorzio è manifesto. Per l'articolo 50 della Legge del 1865, la proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data del decreto del Prefetto, col quale la espropriazione è pronunciata. Avvenuta adunque, da quell'epoca, la trasmissione della proprietà, è impossibile ammettere che venga meno la volontà dell'espropriante. È impossibile per i principii di diritto comune, perchè compiuta un'alienazione qualsiasi, non è lecito ad una sola delle parti distruggerne gli effetti. È impossibile per la Legge speciale, poichè dagli articoli 60, 61, 62 e 63 della ripetuta Legge del 1865 si rileva che la retrocessione dei fondi non occupati nella esecuzione delle opere di pubblica utilità costituisce un diritto degli spropiati, e non mica un loro dovere. È vano poi parlare di mancanza di tradizione, poichè non si tratta di vendita volontaria, ma coatta, e l'espropriante, ottenuto il decreto del Prefetto, col quale è autorizzato alla occupazione, può, sempre che lo voglia, impossessarsi dei beni.

Che se per tutte le discorse ragioni l'appello principale del Consorzio debb'essere senza esitazione respinto, è duopo invece riconoscere che quell'incidentale del Pugliese dev'essere accolto. Il signor Pugliese aveva chiesta la rivalsa dei danni-interessi per quel periodo di tempo durante il quale il fondo, non essendosi operata la chiusura, era rimasto e rimaneva ancora aperto, ed esposto quindi all'eccesso libero degli animali. Ora se non è possibile revocare in dubbio che realmente un fondo privo di ogni specie di chiusura sia esposto a subire dei danni, dai quali naturalmente sono sottratti gl'immobili che di regolare chiusura siano forniti, e se è del pari certo che nella specie codesto stato di cose era conseguenza della riluttanza del Consorzio a compiere il debito suo, è evidente che a Pugliese non poteva giu-

stamente negarsi la chiesta dichiarazione del diritto ai danni, salvo a liquidarli nei modi di legge; e che in tai sensi debba la impugnata sentenza riformarsi. *An et quantum debeatur*, è la duplice indagine necessaria nei giudizi relativi a risarcimento di danni-interessi. Che Pugliese abbia dritto a tal risarcimento, e cosa certa per le osservazioni premesse. Nel periodo della liquidazione sarà mestieri determinare la estensione ed il valore di quei danni.

Che dal rigetto dell'appello principale e dall'accoglimento di quello per incidente risulta la totale soccombenza del Consorzio; e quindi il suo obbligo di sottostare al pagamento delle spese giudiziali.

Per tali motivi — La Corte rigetta, ecc.

Strade vicinali: apertura od allineamento. — Nei casi di apertura od allineamento di strade vicinali, quando è mestieri ricorrere alla espropriazione, bisogna stare alle regole della legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità (Sentenza della Corte di Cassazione francese 7 giugno 1838; SIREY; *Comm.* di GARNIER, e CORMENIN, *Quistioni di diritto amministrativo*, t. I, pag. 507).

Non si può procedere ad atti di espropriazione di strade vicinali, senza lo adempimento delle formalità prescritte dalla legge, meno per ciò che riguarda il numero dei giurati per proporzionare le indennità (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 21 agosto 1838; SIREY, t. XXXVIII, pag. 975).

Tassa di registro. — La tassa di registro nella espropriazione per causa di pubblica utilità è a carico dell'espropriante e non dell'espropriato, e non è compresa nel giusto prezzo dell'immobile fissato secondo la legge 25 giugno 1865¹ (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 15 dicembre 1883; Ledi contro Arnaboldi).

¹ La Corte di Milano, la cui sentenza veniva cassata, aveva già altre volte dichiarato essere la tassa di registro a carico dell'espropriato: così nella Sentenza 3 dicembre 1873, causa Comune di Milano contro Azzi.

La Corte Suprema però cassando questo giudicato colla decisione 3 maggio 1876 (*M.* 1876, p. 268), pose per principio che la detta tassa è a carico dell'Amministrazione espropriante, argomentando dall'art. 86 della Legge di registro 14 luglio 1886, e dagli art. 37 e 53 della Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Il medesimo si ritenne nella sede di

Termine: decadenza. — Allorquando la cosa da espropriarsi per causa di utilità pubblica non richiede per la realizzazione di questo scopo alcun lavoro di trasformazione, e può essere utilizzata nello stato in cui si trova, non può esservi decadenza per non compimento delle opere nel termine prefisso nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità (articoli 13 e 63 della Legge 25 giugno 1865).

Ciò sarebbe anche quando alcuni lavori dovessero farsi, ma di secondaria importanza e pel miglior uso della cosa espropriata, ma non necessari per darle la progettata nuova destinazione (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 28 dicembre 1885; Carpano contro Ospedale di Carmagnola; *La giurisprudenza*, 1886, num. 13).

Termine utile per reclamare il prezzo e per opporsi al suo pagamento. — Nella espropriazione per causa di pubblica utilità, i termini utili a reclamare il prezzo e ad opporsi al suo pagamento sono stabiliti tanto nell'interesse della pubblica Amministrazione, quanto in quello dei terzi.

Le azioni che affettavano la cosa non si riversano sul prezzo anche dopo che siano trascorsi i termini utili all'opposizione.

Avvenuto il passaggio del prezzo nelle mani dell'espropriato, esso perde la primitiva impronta conservata durante la sua immobilizzazione, e perciò tutte le azioni reali che si avevano sulla cosa espropriata si convertono in azioni personali contro colui che lo ha incassato.

Termine per compiere i lavori. — Trascorsi i termini per compiere i lavori ed espropriazione di utilità pubblica, non è ammissibile un decreto di proroga, ma occorre un nuovo decreto di dichiarazione di utilità pubblica per proseguire i lavori e fare nuove espropriazioni (Parere del Consiglio di Stato, 23 maggio 1878).

Terreno roccioso: calcolo dell'indennità. — Nel calcolo delle indennità da corrisondersi per occupazione di un ter-

rinvio dalla Corte d'Appello di Brescia (Sentenza 14 maggio 1877; *Mon. dei Trib.*, XVIII, 570). La Corte Suprema mantiene questa giurisprudenza, che ci sembra perfettamente razionale, equa e conforme non meno alle norme generali della espropriazione per causa di pubblica utilità, che al principio del diritto comune, per cui, se non vi è convenzione contraria, le spese degli atti e le altre accessorie della vendita sono a carico del compratore.

reno roccioso, non potrebbe entrare la possibilità, che aveva il proprietario di usufruirlo come cava di pietra, se il proprietario non fu mai autorizzato ad escavare pietre, e se in realtà non le ha escavate; ma unicamente si deve aver per base un riguardo equitativo al diritto di proprietà.

Usufruttuario: articolo 64 della Legge organica. —

Comunque la legge non parli che del proprietario, pure è da ritenersi che allorquando vi sia un usufruttuario, è costui che gode della facoltà accordata dall'articolo 64 della Legge, poichè egli paga le contribuzioni (HERSON, opera citata, pag. 187).

Valore delle costruzioni: come devesi intendere. —

Il valore delle costruzioni devesi intendere non solamente per le case di abitazione, ma eziandio pei muri di cinta e di ogni accessorio, cioè lavatoi, pompe, peschiere, stufe; cose che non possono essere tolte senza deterioramento o perdita. Nell'apprezzare tutti questi oggetti devesi avere riguardo alla qualità dei materiali ed alla mano d'opera. (MARTINO, *Commenti alla legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità*).

Valore intrinseco delle proprietà espropriate: come deve calcolarsi. —

Il valore intrinseco della proprietà espropriata deve calcolarsi a seconda dell'importanza del fondo al momento della espropriazione, e non sopra i vantaggi che il proprietario avrebbe potuto fare, modificando in altra maniera lo stato della sua proprietà. Così non potrebbe ammettersi una domanda fondata sul motivo, per ripetere una maggiore indennità, che un corso di acqua sarebbe suscettibile di animare un qualche stabilimento (decisioni del Consiglio di Stato francese, 21 agosto 1840 e 30 giugno 1841; SIREY, 41, 109, 498).

Questo principio si applica non meno nel caso in cui l'immobile acquistasse un maggiore valore, dopo il cominciamento dei lavori, per cause indipendenti da questi (decisione del Consiglio di Stato francese, 30 giugno 1841, sopra citata).

Zone di terreno soggetto alle servitù militari. — Pel disposto del Regio Decreto 23 luglio 1868, n. 4628, ogni qualvolta chè occorra di promuovere, mediante Reale Decreto, la concessione di opere dichiarate di pubblica utilità, da eseguirsi nelle zone di terreno soggetto alle servitù militari, il Decreto predetto dovrà essere controfirmato dal Ministro proponente e dal Ministro della Guerra.